

1207/110
Siatica amministr.^{va}

(Acque pubbliche)

Cartolerie Padova 31.133

Ditta Valoti

~~NO giugno~~

30 dicembre 1931

(omologata copia su bollo e
copia libera al cancelliere)

24 febbraio 1932

6 aprile 1932

4 maggio 1932

discussione = 15 giugno 1932

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8

(Porta Nuova)

BERGAMO 22 MARZO 1930
ANNO VIII° E.F.

A SUA ECCELLENZA

L'ON. AVV. CAV. IVANO HE BONOMI

R O M A

Quale Curatore del fallimento della Ditta Valoti G.B. di Boltiere (Bergamo) e per consiglio dell'On. Belotti mi pregio rivolgermi all'E.V. perchè abbia ad accettare l'incarico di assistermi in una pratica di riconoscimento di un diritto d'acqua che la Ditta tiene sul fiume Serio in comune di Ardesio.

Perchè la E.V. si faccia un'idea del buon diritto della Ditta Valoti, mi pregio unire copia del ricorso presentato in proposito dall'ing. Chitò Giuseppe e accludo il tipo della località nel quale sono segnate le varie derivazioni esistenti o richieste.

Ritengo opportuno riassumere brevemente la vertenza.

La Ditta Valoti, esercente maglio, in Ardesio, allo scopo di assicurarsi la forza necessaria alla sua industria acquistò nel 1916 la metà della fucina del Pianello animata dalle acque del Serio in Ardesio, che da alcuni anni era inattiva, perchè il proprietario intendeva trasformarla aumentandone il salto e la forza.

La Ditta Valoti non potè, durante la guerra rimettere in funzione la fucina, ed essendo poi state presentate altre domande di più grandi utilizzazioni dalle quali il diritto del Pianello era assorbito, essa attese che a termini di legge venisse stabilito un compenso, e si procurò altra forza idraulica.

Il decreto di concessione fa obbligo alla Società Alto Serio (sucessa alla Ditta De Angeli & C.) di indenizzare i diritti assorbiti, ma la Società, sostependo che il diritto del Pianello era perento, non si prestò ad alcuna trattativa.

o/o

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8

(Porta Nuova)

BERGAMO // 22 MARZO 1930
ANNO VIII° E.F.

TELEFONO N. 14-71

SEGUE lettera a S.E. l'Avv. Ivanohe Bonomi

La Ditta Valoti presentò allora regolare domanda di riconoscimento in data 19 Maggio 1922. (11)

Al sopraluogo d'istruttoria la Società si oppose all'accoglimento e dopo inutili tentativi con essa, la Ditta Valoti presentò un memoriale steso dall'Ing. Chitò, che qui si unisce, e nel quale sono contenute le ragioni a sostegno del contestato diritto.

Il Genio Civile ha ora inviata la pratica al Ministero dei Lavori Pubblici, con nota 22 Febbraio u.s. N. 543?

Dovendo quindi trattarsi la questione presso quel Ministero, mi rivolgo alla E.V. perchè voglia assistermi presso quel dicastero e sostenere le ragioni della Ditta Valoti.

La prego di indicarmi quali fondi Le debba far avere per le Sue prestazioni, e col massimo ossequio mi dichiaro

devotissimo

Emilio De Ambrosi

allegati N.2./

(11) *Emilio De Ambrosi*
919 *1922*

Roma, l'aprile 1930

Greggio ~~Cliff~~, rag. De Ambrosio

Una mia breve assenza
da Roma mi ha fatto ritardare la
doverosa risposta.

Sono ben lieto di collaborare con Lei
nella pratica Valotti ~~di~~ ~~con~~ ~~certo~~ che
le buone ragioni che ~~le~~ Ella mi
ha espresse abbiano a trionfare.
In settimana conferirò col direttore
generale ~~che~~ competente e le
superiori autorità le sue e le
mie imprefazioni.

~~Intanto~~ Le invio i miei
più migliori saluti, ~~che~~

Devot.

Rag. Emilio De Ambrosio Istrina
Via Tiraboschi 8
Bergamo

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8

(Pavia Nuova)

BERGAMO li. 12 Aprile 1950

anno VIII°

A Sua Eccellenza

L'ON. AVV. IVANOHE BONOMI

ROMA

Coese Umberto I° 84

A pregiata Sua I corr.

La ringrazio del Suo cortese interessamento che spero avrà l'esito desiderato.

Posso assicurarLe che l'On. Belotti, il quale in un primo tempo si è interessato della cosa, non ha mancato di darmi buoni affidamenti di riuscita; aggiungo che anche durante la procedura fallimentare, dati i buoni rapporti di amicizia di cui egli mi onora, mi ha assistito col suo prezioso consiglio unitamente all'On. Avv. Alessandro Tiraboschi legale del fallimento.

Le sarò grato se vorrà darmi ulteriori comunicazioni appena Le sarà possibile, come pure La prego di volermi dire se Le occorrono anticipi.

Grazie e rispettosissimi saluti.

day.no


Roma, 14 aprile 1930

Gregio ing. G. Ambrosio, Stria,

Ho conferito coi funzionari del Ministero dei P. L. T. P., che si occupano delle pratiche di riconoscimento, ^{circa} la domanda della Ditta Tabet. Purtroppo non ho potuto fornire nessuna impressione giacché, per molto lavoro degli uffici, il funzionario incaricato non è ancora in grado di poter formulare un'opinione e quindi di discuterla.

Per conto mio, esaminato attentamente il memoriale del ing. Chiti, credo che

~~il diritto~~ gli argomenti a
favore siano molti e di
molto peso. Ad ogni modo
vedrà, dopo averne discusso
con gli uffici amministrativi
del Ministero, se non convenga
riassumere ~~gli~~ i più sostanziali
argomenti in una più breve
memoria ^{essenzialmente giuridica,} che ~~non~~ valentemente
dovrebbe andare, con gli altri
atti, al Consiglio Superiore
per il definitivo parere.
Con molta stima
devot.

Roma, 11 aprile 1930

Egregio comm. Filippi

Più che per altre notizie che ho dovuto chiedervi, so che ella si occupa delle questioni relative alle derivazioni del Bergamasco, così mi permetto rivolgermi a Lei per alcuni chiarimenti.

Il 22 febbraio scorso il Seno Livio di Bergamo ha inviato a questo Ministero la pratica per riconoscimento di utenza della Ditta Valoti in base ad un antico diritto di derivare dal fiume Lirio ~~della~~ alla fucina del Pianello ^{in Comune di Aldesio,} acquistata per ^{diritto di utenza} metà dalla predetta Ditta Valoti.

~~La domanda di riconoscimento~~ ~~è~~ ~~corredata~~ ~~da~~ ~~un~~ ~~ampia~~ ~~memoria~~ ~~dell~~ ~~ing.~~ ~~Chito~~ ~~che~~ ~~ha~~ ~~abbondantemente~~ ~~discusso~~ ~~li~~ ~~vari~~ ~~aspetti~~ ~~della~~ ~~questione.~~ ~~Ma~~ ~~parmi~~ ~~che~~ ~~una~~ ~~breve~~ ~~memoria~~ ~~riassuntiva,~~ ~~e~~ ~~relativa~~ ~~ai~~ ~~punti~~ ~~veramente~~ ~~vitali~~ ~~della~~ ~~questione,~~ ~~e~~ ~~non~~ ~~sarebbe~~ ~~superflua.~~

È nelle consuetudini del Ministero di ricevere memorie illustrative in materia di riconoscimento prima che la domanda sia presentata al Consiglio Superiore? Se sì, la ~~domanda~~ memoria

L'illustrativa deve essere stesa su carta semplice
o su carta da bollo? deve essere inviata al
Servizio Civile locale per la trasmissione, o può
essere indirizzata direttamente al Ministero?

Mi perdona la noia, ma l'insistenza
degli interessati per avere un'idea circa questa
procedura amministrativa mi obbliga a
importunarla.

Con i migliori saluti e con i più cordiali
auguri di buona ^o serena
devot.

RAG. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI, 8

(PORTA NUOVA)

RACCOMANDATA



R	BERGAMO (Sezioni Riunite)
	1291

A Sua Eccellenza



L'ON. AVV. IVANOHE BONOMI

ROMA

Corso Umberto I° N.184



19. 11. 30

Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Pesca

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BONIFICA INTEGRALE

Eccellenza,

mi affretto ad informarla
che al Ministero L. D. P. è
stato già predisposto
la relazione al Consiglio
Superiore sugli atti
fatti al risanamento
dell'utenza Vabio.

Ho pregato più il funzio-
nario che si ne occupa

di saperne l'invoso,
affermi posta eppa pusa,
fatto al Ministero
per memoria da del m
municato.

Quest'obscure opere in
belle; ma non vnt
accolte anche munitate
in veste semplice, quando
hanno carattere esplicito
di obsequio precolto
realtà in bello -
Comunque, e bene apput -
far l'invoso della

numera

Ms. fragments instant

1. description per se vera

guarda il buon mercato

che costa di me 8 per

perwards, un sospetto

origura, i mesi devoti

affetto

Bliff

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8

(Porta Nuova)

RACCOMANDATA

BERGAMO / 26 Aprile 1930

anno VIII° E.F.

A S. E.

l' ON. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Corso Umberto I° N.184

FALL. G.B.VALOTTI - BOLTIERE

La ringrazio delle Sue cortesi comunicazioni e della Sua premura.

Sarà opportuno, come Ella gentilmente mi scrive, predisporre una breve memoria, la quale potrà affrettare la definizione della pendenza.

L'On. Belotti, che si è interessato prima del fallimento della faccenda, ha sempre avute buone speranze di riuscita; avvenuto il fallimento mi ha ancora prodigato del suo autorevole consiglio sino ad approfittare della di Lei ben nota cortesia, perchè voglia assistermi ed aiutarmi ad uscire fuori da questo ginepraio secondo giustizia.

Le accludo L.1000.- a mezzo assegno Credito Italiano N.893517 e resto a sua disposizione qualora le occorranò altri fondi, riservandomi s'intende, a cosa finita, di liquidare la sua nota spese e competenze.

Se vorrà favorirmi ulteriori notizie, appena Le sarà possibile, Le sarò assai grato.

Intanto voglia gradire coi miei più sentiti ringraziamenti, i sensi della mia più alta devozione.

I allegato/

Q. S. C. Liv. : Juanve Bonomi

Corps Number 1 on 18th

bits



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BONIFICA INTEGRALE

Roma, 4 maggio 1930

M. sig. rag. De Ambrosis,

Assente per qualche
giorno da Roma le do atto di avere
ricevuto l'assegno del Credito Italiano
N. 893517 per lire un milione per
fondo spese e acconto nella vertenza
della Ditta Valoti per ricompra
dell'utenza del Pannello.

La ~~breve~~ breve memoria verrà da
me presentata ~~in questi~~ in questi
giorni, dopo di che l'incarico, ~~per~~
con una relazione (che confido
favorevole) degli uffici amministrativi
del Ministero dei L. G. T. P., passerà

al Consiglio Superiore per il
presente avere.

con ringraziamenti e saluti
mi' creva

devot.

Superiore dei Lavori Pubblici, il quale
nominerà subito il relatore, perché
ne riferisca ~~alla~~ alla prefettura
minimamente.

Adesso ~~di~~ conoscere il nome del
relatore e procurarsi di parlargli
per illustrargli la questione. Dopo
di che spero che il ~~parere~~ ^{parere}
del Consiglio (al quale si conformerà
il Ministro) riesca favorevole.

~~Nota~~ La Non è massimo che
dubito se si possa avere il parere
del Consiglio ~~alla~~ nella ~~prima~~ ^{seconda} riunione
di fine maggio, ma certamente nelle
due riunioni di giugno si potrà
avere una decisione.

Con i migliori saluti
devot.

Roma, 15 Maggio 1930

Egregio Rag. De- Ambrosis,

Ieri sono tornato al Ministero dei Lavori Pubblici per seguire da vicino la domanda di riconoscimento della Ditta Vamoti.

La Direzione Generale ha ben valutati ed ha esattamente riferiti gli argomenti contenuti nella memoria dell'Ing. Giuseppe Città e nella memoria che io ho presentato per richiamare in materia la prassi del Ministero e la giurisprudenza del Tribunale delle Acque. In complesso la relazione del Ministero e favorevole all'accoglimento della domanda.

Ieri la relazione era in copia e spero che nella presente settimana possa, debitamente firmata dal Direttore Generale, passare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale nominerà subito il relatore, perché ne riferisca alla prossima riunione.

Vedrò di conoscere il nome del relatore e procurerò di parlargli per illustrargli la questione. Dopo di che spero che il parere del Consiglio (al quale si conformerà il Ministero) riesca favorevole.

Non Le nascondo che dubito assai si possa avere il parere del Consiglio nella adunanza di fine Maggio, ma certamente nelle due adunanze di Giugno si potrà avere una decisione.

Con i migliori saluti

Dev.mo

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8

(Porta Nuova)

00000

BERGAMO

li 16/6/1930 VIII° R.F.

MR. SIG

ON, AVV. IVANOE BONOME

ROMA
Corso Umberto I°

Quest'oggi ho avuto la riunione della Delegazione di Vigilanza del fallimento Valotti, che ho informata della pratica pendente presso il Ministero dei Lavori Pubblici per il diritto di riconoscimento del Pignello.

I Sgg. della Delegazione di Vigilanza, ai quali ho dato visione della Preg. sua 13/5/a. s., sono desiderosi di sapere se la pratica ha avuto in questi ultimi tempi ulteriori sviluppi, mi permette disturbarla perchè voglia darmi qualche notizia in proposito.

Nello stesso tempo Le sarò grato se vorrà farmi conoscere se devo farle tenere altro anticipo per le eventuali spese che avrà incontrato o che dovrà incontrare per la continuazione della pratica.

Col massimo ossequio mi creda dev/ma

Stavice

Telefono Automatico 35-89

Roma, 19 giugno 1977

Spett. sig. Emilio De Ambrosis Istria,

Rispondo alla gradita
sua del 16 corr., dolente di non poterle
ancora dare notizie definitive circa
la domanda di riconoscimento della
Ditta Valotti.

La domanda, con ~~parere~~ ^{una relazione} che ho
raggiunto di ritenere favorevole dell'ufficio
amministrativo è stata inviata
il 20 di maggio al Consiglio Superiore
dei S. S. G. V., sezione seconda.

Ho avuto modo di ~~interrogare~~ ^{illuminare} alcuni
membri dell'alto consiglio circa
la fondatezza della domanda, e
so che nella discussione, avvenuta
alla fine del mese scorso, le ragioni

della domanda vennero validamente
esposte e sostenute. Ma l'esito
della discussione, che è stata assai
movimentata, non mi è ~~stato~~ ^{stato riferito}. So
che il parere è stato già ~~reso~~
~~comunicato~~ stesso, e che si era
agli uffici amministrativi per
il provvedimento ministeriale, ma
mi è impossibile conoscere il
tenore.

Gli risultati dei pareri prescritti
dalla legge si fa un grande mistero
essendo espressamente vietato di
darne notizia agli interessati prima
del provvedimento del ministro.
Surtutto il direttore generale del
quale, in via riservata, avrei potuto
conoscere l'esito, è fuori di porta e
non tornerà che alla fine del mese.
Ma quando spero che l'esito possa essere
già comunicato ^{ufficialmente} agli interessati.
Con i migliori saluti.

Roma, 29 luglio 1930

Greggi's rag. Emilio Di Ambrosio Istrina,

Rispondo alla sua
del 25 corr. e le do la buona notizia
che la domanda di rievocamento è
stata accolta.

Il Ministro dei Lavori Pubblici prima
di partire per i luoghi del terremoto, ha
firmato il decreto che respinge le
votazioni opposizioni, accoglie la domanda
di rievocamento della Ditta Caloti,
e le riconosce il diritto ad un selto
di 10 metri pari a circa 73 H.P.
Il decreto è ora alla Corte dei Conti.

per la registrazione, e non può
tenere molto ad essere registrato. ^{Perché}
la stagione non è molto propizia
al sollecito lavoro burocratico, ho già
provveduto a segnatare il decreto a
persona amica della Corte perché
solleciti la pratica e vigili la pronta
restituzione del Decreto al Ministero
dei Lavori Pubblici che, a mezzo
del Genio Civile, lo farà pervenire
agli interessati.

Le confesso ora che conosco
il voto favorevole del Consiglio Superiore
~~e~~ ma per evitare che qualche
possibile indiscrezione mettesse il campo

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Bergamo li 25 Luglio 1930/VIII°

A . S . E .

L'On/le Avv. IVANOE BONOMI

ROMA (Corso Umberto I° N° 184)

In riferimento al contenuto di pregiata Sua 19 giugno u.s. mi permetto pregarLa di voler cortesemente fornirmi notizie circa la domanda di riconoscimento della Ditta Valoti.

Sono forate a movimento disturbarLa, essendo continuamente pressato dalla Delegazione di vigilanza che mi richiede di notizie circa la pratica in corso e non posso rispondere evasivamente.

Le sarò grato di una Sua gentile risposta e, ringraziandoLa, con la massima stima La riverisco.

grace

Telefono Autografico 35-89

RAG. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI, 8

(PORTA NUOVA)



A.S.E.

L'On/le CAV. AVV. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° N° 184

ROMA

Telefono Automatico 35-89
TELEFONO N. 14-71

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI, N. 8

(Porta Nuova)

00000

Bergamo

li 2 Agosto 1930/VIII°

A.S.E.

L'Onorevole AVV. IVANOE BONOMI

ROMA (Corso Umberto I° N°184)

A pregiata Sua 28 corr.

La buona notizia che ci ha comunicato ci ha fatto veramente piacere e Le siamo molto grati del Suo cortese interessamento per il felice esito della causa.

Abbiamo tardato di qualche giorno ad inviarLe il ns. più sentito ringraziamento perchè abbiamo prima voluto ricevere disposizioni dal ns. Sig. Rag. DE Ambrosis che si trova per cura fuori sede.

El Ragioniere ci ha incaricato di inviarLe l'unito assegno di L. I. 200.-- in conto Sue prestazioni.

Le saremo grati se vorrà darci ulteriori informazioni e, con sentite grazie cogliamo l'occasione per presentarLe i sensi della ns. più alta devozione.

IL CURATORE DEL FALLIMENTO

Ufficio Metallurgico G. B. Valotti

Pignatelli

Roma, 5 settembre 1930

Caro rag. Ambrosio Setina,

Ho appena curato che
il decreto di riconoscimento a favore
della Ditta Galati è stato registrato
alla Corte dei Conti il 27 agosto, e
rimesso, la sera stessa, al Ministero
dei L. S. P. D. che ne curerà l'invio
agli interessati.

Con i migliori saluti

devot.
Ivanoe Bonomi

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 11

(Porta Nuova)

BERGAMO li 24/9/1930/VIII°

A SUA ECC/ ONOR/

AVV. IVANOE BONOMI

R O M A
Corso Umberto I

Ho ricevuto a suo tempo la ^{reg/}Sua 5/Corr/ colla quale mi comunicava l'avvenuta registrazione del Decreto di riconoscimento alla Corte de' Conti.

Ho aspettato a ringraziarla, perchè desideravo conoscere la motivazione del Decreto, che però non mi è ancora stata notificata.

Mi riservo di comunicarle l'ulteriore sviluppo della pratica e confido ancora nella di Lei preziosa collaborazione, la quale, per mandato avuto dal Signor Giudice Delegato e dalla Delegazione dei Creditori, dovrà essere riconosciuta, a cosa finita, come essa merita.

Mi permetterò farLe conoscere quanto prima le intenzioni della Soc. Al. De Angeli che spero rispondenti agli interessi dell'Amministrazione fallimentare, specialmente dopo l'avvenuto riconoscimento alla Ditta Valoti. Anche S. Eco/ Belotti, che tanto ha già fatto per me e coi suoi autorevoli consigli e colla sua autorevole persona, mi ha promesso, in considerazione della benevolenza che mi dimostra, di aiutarmi anche in seguito, sia nelle trattative amichevoli come in quelle legali se si dovrà andare alla Magistratura delle Acque; ecco perchè forse dovremo ancora disturbare l'Ecc/ Vs/.

Intanto La ringrazio del suo cortese interessamento e voglia gradire i miei rispettosi saluti.

V. DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

De Ambrosis

Caro Labattini;

mi rendo se profitto troppo
della sua cortesia,

Non ricordo se lo ho già interessata alla
sollecita registrazione d'un decreto. Se ~~no~~
l'ho fatto, mi permetto di insistere con
questa mia.

Scritto il 11 agosto
al c. m. Galvani per

solicitare la registrazione
del Decreto

Gregorio Curatore del
Fiduciaro Galati,

Le do' atto d'aver
ricevuto un assegno del Credito
Stabiano per £ 1.200, in conto
dello am' prestap'oni.

Il decreto di riconoscimento credo
sia ancora alla Corte dei Conti. Non
ho potuto seguirlo perché sono
rimasto assente da Roma dal
primo di agosto, ma oggi
stipo tornare a sollecitare
la registrazione.
Con molti ossequi devoti.

Leg. Rom. Corte Cap.

sent. 28 feb. 1930 - Monaci - Notari

" È vero che la legge del 1884 pose come elemento necessario per l'acquisto del diritto l'esercizio dell'utenza nel trentennio anteriore, e quindi escluse l'efficienza di un possesso che non si fosse protratto fino a quel termine.

Ma da ciò non è lecito argomentare che le leggi successive abbiano, a loro volta, inteso togliere efficacia ad un uso non più in atto alla data in cui il riconoscimento dell'utenza venga chiesto. Le disposizioni di dette leggi sono chiare in senso contrario.

- 1° L'officina del Pannello aveva titolo per far riconoscere la sua utenza?
- 1° per titolo legittimo -
- 2° per uso ininterrotto in tutto il trentennio 1854 - 84.

Ma si dice: l'officina fu, negli ultimi tempi, inofficiosa - Da quando?

1911 - 1908 - 1906 -

Prendiamo la data più lontana - 1906 -
- Per dieci anni fino al 1916 essa è stata governata dalla legge 1884 (interruzione)
- poi dal novembre 1916 dalla legge nuova.

Che doveva fare in base alla legge nuova?
Chiedere il riconoscimento.

in data 19 maggio 1922

Poteva il Ministero negarlo?
Giudicato recente 28 feb. 1930: (Se anche al momento della domanda di riconoscimento la utenza è inefficiente, si ha diritto al riconoscimento)

Diffida? Ma come!
Canone?

Modello 22-I

Roma

(Corrispondenze)

Assegno L. N. **2399**

Mittente

Destinatario

Destinazione

Tassa L. Espresso L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

1

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Comparsa conclusionale

Stalimento del sig. G. B. Votati ^{per il} rappresentato
dal curatore rag. Emilio De Ambrosis Istria e
patrocinato dagli avv. Alessandro Ciralloschi
e Ivanwe Bonomi, nello studio dei quali ^{ultimo}
è domiciliato;

Società per gli Impianti Idroelettrici del
1° Alto Serio ^{contro la} rappresentata dal Grand'Uff. Giuseppe
Arna.

Fatto

Sul fiume Serio, e precisamente nel Comune
di Ardesio (Bergamo) esisteva ^{da secoli} ~~una~~ ~~intesa~~
a un antico diritto a derivare la quan-
tita d'acqua necessaria per alimentare
un maglio adibito alla lavorazione del
ferro, e ^{installato} ~~posto~~ nella così detta Fucina del Pianello.
Tale diritto trovava la sua base

giuridica nell'atto di transazione 31 ottobre
 1179 tra il vescovo di Bergamo e i Consoli
 di Ardesio. Ora è bene avvertire che
 il vescovo aveva giurisdizione feudale su
 Ardesio e su altri Comuni della Valle
 Seruane, onde la sua concessione era pienamente
 legittima, provenendo da un
 potere che (come ha più volte riconosciuto
 cotesto Ecc. mo Tribunale) secondo l'ordinamento
 legislativo del tempo ne aveva
 piena facoltà.

La Sincina del Piave continuava
 indisturbata a utilizzarsi, a scopo
 di forza motrice, la derivazione dal
 Serio, e l'utilizzo certamente
 trentennio 1854 - 1884, ^{per tutto il} ~~per tutto il~~

~~che non è contestato~~ ^{giacché questo}
~~Stato non, né è contestato~~
 La Sopraggiunta ha nuova legge
 sulle acque pubbliche che prescrive

l'obbligo di far riconoscere il diritto all'uso dell'acqua, la Fucina del Pannello, e per essa ~~un~~ ^{uno dei} suoi proprietari, il sig. G. B. Vaboti; fece, nei termini di legge, e precisamente il 19 maggio 1922, istanza per riconoscimento di utenza.

Intanto la Società Impianti Idroelettrici Alto Serio chiedeva e otteneva, con decreto

12 novembre 1922, una più ampia ~~concessione~~ ~~di~~ ~~la~~ ~~quale~~ ~~derivava~~ ~~derivazione~~ ~~dal~~ ~~Serio,~~ ~~derivazione~~ che veniva così ad assorbire e quindi a rendere incompatibile quella minore del Pannello, per la quale ora in corso la procedura ^{di} ~~per~~ riconoscimento.

Da ciò un contrasto di interessi fra la Società Impianti Idroelettrici, oggi

antichi utenti del Fiume, la prima
 per opporsi al riconoscimento del ~~loro~~^{loro}
 diritto a derivare; i secondi per
 far riconoscere il loro diritto e con
 ciò chiedere ~~gli~~ i particolari compensi
 di cui all'art. 54 della legge sulle
 acque pubbliche.

Questo contrasto - che ~~era~~ costituisce
^{ancora la} sostanza della ~~questo~~ presente lite,
 si è svolto ^{lungamente} in sede amministrativa
~~da~~ finché il Ministro dei Lavori
 Pubblici, con suo decreto 5 luglio
 1930 num VIII ha riconosciuto ai
 sigg. G. B. Vaboti, Luigi Berneschi, Pietro
 Fogarcia, ~~e~~ ~~alla~~ Giacomo ^{Marinetti}
 il diritto ~~di~~ derivare dal fiume ^{Marinetti} e
 la potenza nominale di "A.P. 73.33."

prelato

Il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici
 (la cui ~~impugnativa~~ ~~è~~ ~~oggetto~~ della
 presente ~~causa~~) venne regolarmente
 notificato, a mezzo dell'Ufficiale
 Giudiziario del Tribunale di Bergamo,
 il giorno 16 ottobre 1930 al ~~III~~
 rag. De Ambrosio Istria curatore
 del Fallimento Patoti, ~~III~~ unico
 fra i comproprietari della cosiddetta
 Fucina del Piave che avesse
 inoltrata e sostenuta la domanda
 di riconoscimento di utenza.

[E qui cade in acconcio rilevare che
 le doglianze, che si contengono nel ricorso
 della Società ricorrente, per non avere
 avuta ^{essa diretta} ~~avuta~~ ~~notificata~~ ~~del~~ ~~decreto~~ ~~ministeriale~~
 non hanno fondamento. ~~Per~~ ~~è~~
 l'art. 3 del regolamento 14 agosto 1920.

6

è infondata la pretesa che il decreto
di ricorsi^{mento} dovesse essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del Regno. Luni si equivoca fra
decreto di concepsione (che per le
grandi derogazioni deve essere un
Decreto Reale, non un Decreto Mini-
steriale) e ~~questo~~ ^{decreto} di ricorsi^{mento},
che è sempre un semplice
decreto ministeriale, ~~ma~~ per
quale la legge non ~~prescrive~~ prescrive
affatto ~~l'~~ l'inserzione nella
Gazzetta Ufficiale, ~~se l'inserzione~~
~~nel Foglio degli avvisi legali della~~
~~Provincia.~~ L'art. 5 del regolamento
14 agosto 1920. che disci^{plin}a

77

~~la domanda~~ la domanda di riconoscimento,
* di ^{soltanto} disporre che del decreto di ricorso
riconoscimento si dia, a mezzo di ufficiale
giudiziario, notifica all'interessato, cioè
a colui o a coloro che hanno prodotta
la domanda. Nel vostro caso la domanda
di riconoscimento era stata fatta dal
Valoti, e a lui, e non ^{già} agli altri
comproprietari, e non già agli
opponenti, dovevasi notificare
il decreto di riconoscimento
contro tale decreto ~~che ha data del~~ ~~no~~ ~~no~~ ha
ricorso, con atto notificato il 28 settembre
1931, la Società per gli Impianti
Idroelettrici dell'Alta Serio, ~~che~~
~~la presente controversia.~~ ^{ch'è evidente}
l'annullamento.

Diritto

Pretesa carenza del titolo

8

Il ricorso della Società Anonima Idroelettrica si pretende qualificare di "spogliazione che la legge vieta" l'azione del titolo e degli altri comproprietari del Pannello per far riconoscere la loro utenza. L'accusa è assurda. La legge sulle acque pubbliche mira a rendere possibile a chi è costretto un grande impianto che utilizzi nel modo migliore l'acqua ^{di un fiume} di assorbire le minori utenze preesistenti; ma poiché la legge ^{non} poteva essere una legge di spogliazione essa ha fatto obbligo al nuovo concessionario di ~~ris~~ compensare o indennizzare le minori utenze che restano a sorte. Così nel decreto di concessione alla Società Anonima Idroelettrica si ~~legge~~ è introdotta come sempre ~~la~~ riserva che ogni minore utenza assorbita « se legittimamente costituita

troverà tutela nel disposto dell'art. 34 del
R. Decreto 9 ottobre 1919. »

Si tratta dunque (al di fuori di ogni
perola grossa) di decidere se la missione
utenza del Valoti e di altri è legittima
mente costituita; e bene ^{essi} hanno fatto
~~i proprietari del Palazzo di~~ (chi vedendo
in conformità alla legge, il ricorso
mento del loro diritto a derivare; come
bene fanno oggi a difendere il loro
titolo dalle eccezioni avverse,

Le quali pretese ed eccezioni vertono ~~su~~
sostanzialmente su due punti: ~~mentre~~
~~case~~ a) carenza di titolo ~~per mancanza~~
~~derivato per tutto il trattamento 1854-1884~~
b) decadenza per inefficienza della
derivazione.

I° ~~La~~ prima eccezione è ~~presentata~~
~~sostanzialmente~~ presentata in modo apodittivo
nel ricorso ~~avverso~~ della Società, né poteva
essere diversamente.

La ~~La~~ sig. Valoti ~~aveva~~ ha presentato

in ampia documentazione, in sede
 amministrativa, per dimostrare
 non solo (e su ciò sembra non vi
 sia opposizione alcuna) il diritto
^{risalente al 1174}
 secolare dell'efficienza del Fianello a
 derivare dal fiume Serio; ~~non solo~~ ma anche
~~la cost prova e documenti irrefutabili~~
~~che dal 1855~~ per dimostrare che
 dal 1854 al 1884 e molto oltre,
 fino cioè al 1908, la derivazione è
 rimasta in piena efficienza. Contro
 una tale documentazione, ~~la Società~~
 diligentemente dal Ministero dei ^{controllata}
 Lavori Pubblici, nulla ha osato
 ed opporre la Società ricorrente, onde
 è a ritenersi che la documentazione
 sia esauriente e ~~pr~~ completa.

Ma ^{secondo} ~~la~~ ~~ricorrente~~ ^{tutta} ~~ciò~~ ^è
 in ^E contrasto con quello che ^{intendere} ~~appare~~

11
dall'esame dei manufatti, esame che
venne fatto nel 1924. Si legge nel
ricorso: "Se il verbale di sopralluogo
~~si~~ non fosse redatto in modo tanto
schematico, ma si fossero esaminati
più attentamente, i residui dell'officina
e del canale, dovrebbe risultare che la
data di costruzione di quanto sopra
è di molto più recente del 1854." 77

[La formula ~~debutata~~ condizionale ~~di~~
~~per~~ usata ~~to~~ toglie ogni efficacia all'^{argom}
~~mento~~ infatti ~~si~~ si vuol far dire ad un
verbale ciò che esso non dice. Ma se
anche dicesse chiaramente che si
sono trovati materiali di età posteriore
al 1854, nulla si sarebbe ancora
provato ^{contro la documentazione probatoria} ~~essendo~~ di tutta evidenza che
in settanta anni (dal 1854 al 1924,
~~già~~ ~~del~~ data del sopralluogo) ⁱⁿ ~~in~~ ^{parecchi}
moltissimi nel canale e nella officina
~~hanno~~ ^{hanno} introdotte materiali più
~~avanzati~~

recenti nell'antica costruzione, 12
Il tentativo di inasprire l'istituto
per il quale il Faboti ed altri ^{hanno}
ottenuto il riconoscimento della loro
secolare derivazione, è dunque
del tutto inefficace.

II. L'argomento principe del ricorso
avversario è l'inefficienza recente della
derivazione.

Da quando comincia questa inefficienza? La
Società ricorrente, in una sua lettera ^{La}
del 28 agosto 1925 diretta all'Ingegnere
Capo del Servizio Civile di Bergamo, asseriva
che già nel 1912 la Fucina del Pannello
era sprovvista di diga, canale e officina
dei motori. La Ditta Faboti, ~~con~~ con
documenti irrefragabili, ha dimostrato
che ~~già~~ nel 1908 la Fucina del Pannello
~~ha~~ ^{ha} cessato di funzionare. La Società
ricorrente ~~ha~~ ~~non~~ ha più tardi sostenuto,

ed ora sostiene, che l'inefficienza
si è verificata nel 1906.

Ma questa data, come si vedrà in
seguito, non ha importanza. Potremo
per nostro appunto adottare, senza incon-
venienti, quella più arretrata e
cioè quella che indica, senza però
provarla, la Società avversaria: la data
del 1906.

Dal 1906 ^{fino} alla promulgazione della
nuova legge ~~che~~ sulle acque pubbliche, che si
concretò nel ~~1906~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~trattava~~

il R. Decreto 20 novembre 1906, che ~~inizia~~
~~la~~ ~~applicazione~~ ~~delle~~ ~~leggi~~ ~~sulle~~
~~acque~~ ~~pubbliche~~ ~~sono~~

trascorsi ~~dieci~~ ^{dieci} anni. La derivazione
inefficiente del Papello
~~del~~ ~~canale~~ è rimasta ~~sotto~~ in

questi dieci anni sotto il regime
della legge ~~del~~ 10 agosto 1884 A. 2644.
Tevasi per quella legge fatta decadere? Assolu-
tamente no, giacché ~~la~~ per l'art. 5 di

14
quella legge ~~deverebbe~~ ^{occorreva} una trentennio
di non uso per negare il rinnovo
varimento della concessione.

Dal 1846 in avanti, ~~la~~ ^{la} derivazione
inofficiosa del Pannello cade sotto le
disposizioni della nuova legge. Quale
è la nuova norma cui ~~deve~~ deve
obbedire la antica derivazione? Anzi
tutto far riconoscere l'utenza. Prima
di questo riconoscimento i proprietari
del Pannello, sig. Palotti e compagni, non
sono ancora ^{giuridicamente} degli utenti. Hanno
un diritto da far valere, ma non sono
ancora in possesso di quel diritto. Per
essi debbono, entro i termini di
legge, chiedere che la loro utenza
sia riconosciuta.
Riconosciuta l'utenza, divenuti degli

~~proprietari della derivazione~~
 utenti; ~~non subordinata alla legge,~~
 essi ~~sono~~ sottoposti alle discipline
 della legge, ~~utenti~~ e quindi anche
 all'eventualità della decadenza. L'art.
~~41~~ 41 della legge sulle acque
 parla di utenti e non già di aspiranti
 utenti. ~~Solo gli utenti possono essere dichiarati~~
 decadute, non già coloro che non essendo
 ancora utenti per uno dei tre modi
 dichiarati dalla legge, non possono
 decadere da ciò che non hanno ancora
 ottenuto.

La retta interpretazione della legge - quale
 del resto è stata chiarita da recenti
 giudicati di cotesto Tribunale e della
 Corte di Cassazione - è questa: Chi
 Suprema
 ha utilizzato acqua pubblica per

tutto il triennio 1854-1884 ¹⁶ ha
diritto di chiedere che l'utenza gli
sia riconosciuta, anche se al momento
~~non~~ ^{della domanda} dell'utenza
non sia più efficiente. Soltanto
dopo il riconoscimento dell'utenza
ha pieno effetto le norme della
~~legge~~ nuova legge, che all'art. 41
commina la decadenza dopo un
triennio di inefficienza e previa diffida.

Nel nostro caso soltanto dopo il
decreto ministeriale 5 luglio 1930, che
riconosceva nei sig. Faloti e compagni
la qualità di utenti, ~~poter~~ si
può parlare di procedure di decadenza.
Ma la decadenza ^{per inoffiosità} come di rinvio
fra poco - non può più pronunciarsi
giacché per il decreto di concessione
alla Società Supianti Alto Serio del 1922
la derivazione teste riconosciuta e

17

stata da tempo assorbita nella
~~concessione~~ utilizzazione più ampia
concessa alla Società ricorrente.

Pretesa mancata diffida

Il ricorso avversario ~~è~~ pretende che si sia
violata la legge non di cui danno - a
termini dell'art. 41 ~~della legge~~ ^{del Decreto} 9 ottobre
1919 - ~~la~~ i sigg. Valoti e compagni a
ripristinare, sotto pena di decadenza
la derivazione, ~~che~~ ^{nel momento stesso o subito dopo che essa} veniva loro
riconosciuta.

L'assurdità di tale pretesa è ~~con~~ evidente,
~~che l'Amministrazione basterebbe a risolvere.~~

Se l'Amministrazione dei L. G. P. P. avesse
accolto subito la domanda di riconoscimento
presentata dal Valoti il 19
maggio 1922, poteva il Ministero
senza diffidarlo a rendere ^{sotto pena di decadenza} l'ufficio
la sua derivazione (giacché per la
decadenza occorre un triennio di inattività) ~~che~~

18

abbiemo sollicitato a far uso dell'acqua
~~suoi~~ ^{ri-corrente agli} ~~la~~ ~~terza~~. Ma con decreto
di qualche mese dopo, e precisamente
del 12 novembre 1922, le acque del Geri
e anche quelle della utenza del Piavello,
erano concesse alla De Lupoli Trua e poi
all'attuale Società ricorrente. Non
poteva più dunque il Valotti ripristi-
nare la sua utenza senza trasgredire
il decreto che concedeva ad altri
la sua acqua. Pretendere ~~che~~
~~che~~ che ~~che~~ il Ministero gli
intimi di ~~propria~~ ^{propria} l'acqua che
il Ministero stesso ha già
concesso alla Società ricorrente, ~~int~~ gli intimi
civè un atto di ribellione al suo decreto
e' cosa così assurda che non merita
ulteriore confutazione.
La legge ha già regolato il caso. Art. 34

della legge sulle acque pubbliche ~~di~~ - articolo
 espressamente richiamato nel decreto
 di concessione di cui non proibisce
 la Società ricorrente - prescrive che
 ove la maggiore utilizzazione
 assorba le minori, queste dovranno
 essere indennizzate ^{oppure} compensate con
 corrispondente energia. E' questa
 la soluzione che la Falotti ha
 chiesto e ancora chiede.

Pretesa decadenza per non pagamento
 di canoni

La Società ricorrente, che vorrebbe veder
 decaduta l'utenza del Fanello, ~~ne~~
~~sollecita la~~ chiede la decadenza
~~di~~ anche in base alla lettera d dell'art.
 41 della legge sulle acque; mancato
 pagamento di tre annualità del canone.
 Basti qui ricordare che con lettera
 10 ottobre 1950 ~~ha~~ il curatore del fallimento

Valotti scriveva al Ministero dei L. G. P. P.
 avvertendolo che la propria derivazione
 era stata assorbita dalla Società
 Impianti Alto Serio da quale paga il
 canone per tutta la forza sviluppata
 dall'acqua del Serio e quindi anche
 per quella riconosciuta alla ex Fucina
 del Panello. Se ~~la ditta Valotti~~ ~~il ditta~~
 la ditta Valotti pagasse
 un canone per l'acqua che non
 può derivare, l'Ente percepirebbe
 due volte lo stesso canone. Tali
 ragioni ~~sono state di via assoluta~~
~~giuste che~~ sono del resto confermate
 dalla chiara disposizione dell'art. 24^{ter}
 della legge che prescrive che qualora
 l'utente minore abbia a ricevere
 acqua o energia dall'utente maggiore
 che lo ha assorbito, esso deve pagare
 a lui e non allo Stato e ai Comuni
 il canone prescritto.

Solo, dunque, nel caso che la Società
 ricorrente dovesse convenire di dare
 alla Fucina del Pirelo, non già
 l'indennizzo di esproprio, ma acqua
 o energia corrispondente, ~~il caso~~^{essa}
 (e non già lo Stato) potrebbe
 pretendere il canone indicato
 nel decreto di riconoscimento.

Ma allo stato degli atti la Società
 ricorrente è ^{del tutto} inadempiente agli
 obblighi che le spettano per l'ap-
 pimento già compiuto delle atenze
 minori.

Per questi motivi si

chiede:

Piacià al l'cc. Tribunale Superiore
 delle Acque respingere il ricorso
 della Società per gli Impianti Idroelettrici
 dell'Alta Serio ~~contro il Decreto Ministeriale~~
 con la condanna
~~della stessa nelle spese e onorari~~
~~del presente giudizio.~~

contro il Decreto del Ministro
 dei Lavori Pubblici ~~in~~ (Div. XI N. 5910)
 in data 5 luglio 1930 Anno VIII, con
 la condanna della stessa nelle spese
 e onorari del presente giudizio.

~~1968~~

~~1969~~

~~1970~~

~~1971~~

Roma, 27 dicembre 1931

Caro Giraboschi;

Nel l'indignanza del
30 corrente sarà impossibile
nonché disintere, presentare
comparso. Ci costituiranno, e
poi subito concordero con l'Avvoca-
tura dello Stato la difesa
del ~~procedimento~~ ^{decreto} dei concessione.
Naturalmente - data l'ingenuità
di chiedere il salimento - sarà
in modo che la causa non
si prolunghi molto.

Ho qui quanto basta per
disporre la difesa del decreto di
concessione. Mi manca però
~~un elemento~~ un dato. Nella
citazione avversaria si dice: "La
comunicazione straordinaria del
decreto di concessione) fatta dal Curatore

del Fallimento non può costi-
tuire ecc. ecc. 77. Ora a me manca
la data della comunicazione
e anche il suo testo.

Per ~~oggi~~ ^{oggi} ~~stato~~ Cancelleria
essendo la
del Tribunale Superiore delle Dogane
chiusa, non ho potuto accertarmi
se siano stati prodotti nel termine
il ricorso e i documenti allegati. Si
accertano domani.

cordiali saluti e auguri
per l'anno nuovo.

Avv. Alessandro Tiraboschi
Piazza Baroni, 4 Bergamo.

15.10.931

Caro Bonomi,


speravo di poterti vedere in questi giorni qui a Milano, ma ho saputo che non venivi.

Approfitto quindi della gentilezza del collega Bironi per accompagnarti il ricorso davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma, presentato dalla Soc. dell'Alto Serio relativamente alla concessione Valoti, di cui ti sei già occupato in passato nell'interesse del fallimento del Valoti medesimo. Si tratta di vedere se il ricorso sia ~~eventualmente~~ presentato, dato anche che ^{solo} con atto successivo al ricorso stesso è stata fissata l'udienza di comparizione davanti al Tribunale; e si tratta inoltre di vedere se le ragioni di merito indicate nel ricorso stesso abbiano fondamento. In questa materia tu sei maestro, perchè sei l'autore e il padre della legge. Anche a nome del Curatore del Fallimento ti prego pertanto di volere esaminare la cosa per preparare le opportune difese del fallimento medesimo.

Il mese prossimo io verrò a Roma per la Cassazione, e non mancherò di avvertirti e di passare da te per parlare di questa pratica.

Ti spero intanto in buona salute, e col desiderio di poterti presto stringere la mano, ti sono

aff.



S.E.on.avv. Ivano Bonomi

R M A

rag. Emilio De Ambrosio Setria
Via Ciraboschi 8 Bergamo -

Roma, 7 novembre 1931

Egregio rag. De Ambrosio,

L'amicò on. avv. Dottolo
Deotti mi ha mandato copia del ricorso
che la Società per gli impianti Elettrici
dell'Alto Serio le ha notificato il

28 settembre per opporsi al P. Decreto
5 luglio 1930. Il ricorso ~~è~~ ^{la rivista}

è a comparire - insieme all'Avvocatura
dello Stato in rappresentanza dei due
ministri citati - all'udienza del 30
dicembre corrente anno davanti al
Tribunale Superiore delle Segue in
Roma.

Come avrà veduto, la Società ricorrente
riproduce le obiezioni già fatte in

sete amministrativa per opporsi
al ricorso, obiezioni che abbiamo
già, come ricorrea, vittoriosamente
confutate.

Le Ella crede affidarmi la difesa del
fallimento Valoti può darmi mandato
scrivendolo a piedi del ricorso
notificato, così come si fa per
le ordinarie cause civili. Io poi
mi metterò in rapporto con l'Avvocato
dello Stato per concordare insieme
la difesa ~~contro~~ del Reale Decreto
contro le pretese della ricorrente,
vedo dalla citazione che sono citati
altresì i sigg. Fogaccia, Marinetti, Bernuschi e
Martinioli. Queste parti possono essere difese
insieme al fallimento Valoti? Hanno identico
interesse? E se, potrebbero anch'esse
darmi eguale mandato.

In attesa di sue istruzioni, le rinvio
i migliori saluti.

Rag. Emilio De Ambrosis Istria

BERGAMO

Via Gerolamo Tiraboschi N. 8
(Porta Nuova)

②

Bergamo, 21/II/1931/X°

A. S. Eggeel. Onor. Avv. Bonomi Ivance

R o m a
Via Umberto I° N° 1

Fallimento Valotti

In seguito alle intelligenze intercorse, ho presentato all'Ill./mo Sg. Giudice Delegato il ricorso di cui Le accludo copia in carta semplice. Dall'Onor. Avv. Tiraboschi riceverà citazione e copia autentica del Decreto stesso completato del mandato quale Procuratore perchè voglia assistermi nella causa in corso.

La ringrazio anticipatamente, e frattanto mi è gradita l'occasione per porgerLe i più rispettosi e deferenti saluti.

Emilio De Ambrosis

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI B E R G A M O

NELLA PROCEDURA DEL FALLIMENTO G.B. VALOTI DI BOLTIE

RE - ILL/RO SG. GIUDICE DELEGATO SG. AVV. CAV. LUIGI

ROCCA =

Con Decreto 20/Aprile/1929 la S.V. Ill/ma nominava l'Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi di Bergamo quale avvocato della procedura fallimentare.

Come è noto alla S.V. Ill/ma, in seguito alle lunghe e laboriose pratiche esperite dal sottoscritto, l'Eccelso Ministero dei LL. PP. con decreto di riconoscimento in data 5/Luglio/1930 VIII° ha riconosciuto ai sensi dell'art. I. Lett. B. del R. D. L. 9/10/1919 N° 2161 al fallito G. B. Valoti e ad altri coistestati il diritto di derivare dal fiume Serio in Comune di Ardesio provincia di Bergamo mod. 10 di acqua atti a produrre col salto di m. 5,50 la potenza nominale di HP. 73,33 per azionare un mulino denominato "Fucina del Pianello" situato nello stesso comune di Ardesio sezione Bani distinto al mappale N° 1097.

Successivamente la Soc. Impianti Idroelettrici Alto Serio, che ingiustamente deteneva tale diritto di acque, insorgeva contro tale decreto riconoscimento del Ministero dei LL. PP. e citava il sottoscritto nella sua veste di Curatore del Fallimento G. B. Valoti di Boltie

re e gli altri cointestati, che provvederanno a parte
e farsi assistere nel giudizio, davanti all'Ecc.mo Tri-
bunale Superiore delle Acque in Roma, per l'udienza
del giorno 30/Dicembre/1951/ - Ore 10 per ivi sentire
pronunciare sul ricorso medesimo.

Stando così le cose, si rende necessario che il cura-
tore sia assistito dal legale del Fallimento Onor. Avv.
Alessandro Tiraboschi per sostenere presso l'Ecc.mo
Tribunale Superiore delle Acque in Roma, le buone ragio-
ni dell'amministrazione fallimentare, che fra l'altro
è proprietaria di una metà del diritto di acque di
cui sopra; e pertanto il sottoscritto

fa RISPETTOSA ISTANZA

alla S.V. Ill.ma perchè voglia autorizzare detto Sg.
Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi ed assistere il sotto-
scritto nella causa vertente davanti alla Superiore
Magistratura delle Acque, con facoltà di associarsi un
procuratore residente in Roma.
Con la massima osservanza.

Il Curatore Del Fallimento

Bergamo li 21/Novembre/1951/X^o

DECRETO

Il Giudice Delegato

Letto il suesposto ricorso e ritenuto l'esposto

Visto il Decreto 20/Aprile/1929 di questo Ufficio col

quale veniva nominato il Sg. Onor. Avv. Alessandro Ti-
raboschi avvocato di questa città, quale procuratore
del fallimento.

Vista la citazione notificata al Curatore ad istanza
della Soc. Impianti Idroelettrici Alto Serio per compa-
rire avanti al Tribunale Superiore delle Acque in Ro-
ma per l'udienza del 30/Dicembre/1931/X°

Visto l'art. 4 della legge 10/Luglio/1930 N° 995

Autorizza il Curatore Sg. Rag. Emilio De Ambrosis Istria
a costituirsi nel giudizio suindicato coll'assisten-
za del Sg. Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi e da autoriz-
zazione a quest'ultimo di associarsi un procuratore
residente in Roma.

Bergamo li 21/Novembre/1931/X°

Il Giudice Delegato

F/to. L. Rocca

Il Cancelliere: B. Zanda

Roma
Corrispondenze)



Assegno - L. N. 3249

Mittente

Destinatario

Destinazione

Tassa L. Espresso L. Fiuma

E vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Reg. De Ambrosio - Bergamo

Avv. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO - PIAZZA BARONI, 4

Bergamo, li 23 Novembre 1931

A.S. Soc. sa On. Le Ivano e Bonomi

Roma

Ecco il ricorso avanti la Magistratura delle superiore
delle acque, della quale Le ha parlato l'amico Bar. De Amrosis e del quale l'ho
intrattenuto anch'io quando si trattava di ottenere il riconoscimento/

Le mendo anche il decreto del Giudice delegato.

La delega in calce con relativa autentica di firma vorrà farla Lei, nominando
me, pro forma, come avvocato con facoltà di nominare procuratori, come infatti
nomino etc, etc. =

Ho scritto cose perfettamente inutili, perchè Le conosce meglio di me.

E allora Le riverisco.



Caro Giacoboschi,

Roma, 29 novembre
1931

Ho ricevuto la
sua lettera del 25 ed ho
provveduto alla delega
in calce nel modo
stabilito dal decreto del
Sindaco Delegato.

Sono lieto dell'occasione
per rinnovare gli
antichi rapporti ~~fratelli~~^{fratelli}
nati nell'antico Parla-
mento in anni che
passano ora lontanissimi.
Con i migliori e
più cordiali saluti.

Bergamo, li 18 Dicembre 1981

Caro Bonomi,

grazie del cortese ricordo, che attesta una memoria da Pico. Anche la mia è ottima, perché risale alle preistorie. =

Non so se sia possibile la discussione del ricorso De Angeli-Fallimento Valotti per l'udienza del 30 corr. = Le scriverà direttamente il Curatore. La prego di fare in modo che vi sia il meno ritardo possibile, desiderando anche il Giudice Delegato che questo fallimento venga chiuso. =

Elle ha tutto l'inserto e perciò può predisporre la cammarca. Se devo firmarla me la mandi che gliela rispedirò subito regolarizzata con la mia firma.

Saluti cordiali.



Rag. Emilio De Ambrosis Istria

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

Bergamo

li 18/ 12/ 1931/ n°

A S.E. ONOR. AVV. IVANOE BONCHI

R O M A

Via Umberto I° N° I

Fallimento Vsloti/Bolliere

L'Avv. Tiraboschi mi comunica che ha preso gli opportuni accordi con Lei circa la causa che avrà luogo il 30/Corrente presso la Magistratura delle Acque, come pure non dubito, che mercè il Suo cortese interessamento, potremo ottenere vittoria.

Come Lei sa, la De Angeli cerca tutti i mezzi per prolungare la vertenza allo scopo di stancare il Curatore.

Noi dobbiamo essere preparati a questa manovra, e insistere perchè la causa venga discussa possibilmente il 30/Corrente e se ciò non fosse possibile ^{almeno} ad altra udienza vicinissima.

La prego pertanto di volere far il possibile perchè si possa avere la decisione al più presto.

Colgo l'occasione per porgerLe i migliori auguri per le prossime Feste, frattanto con i più distinti e rispettosi saluti, mi cre_ da Suo Dev/mo

Emilio De Ambrosis

Rag. Emilio De Ambrosis Iстриа

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

Bergamo il 29/12/1931

A S.E. Onor. Avv. Ivanoe Bonomi

Roma

Piazza della Libertà

Fallimento Velotti

Faccio seguito alla mia lettera espressa che Le ho spedito ieri sera a tarda ora con allegata citazione degli eredi Cernuschi firmata dalle parti e procure dell'avv. Battoni, che spero Le sia arrivato in tempo per poterci sostituire all'udienza di domani.

L'avv. Tiraboschi mi comunica la Sua lettera del 27/Corrente del cui contenuto ho preso buona nota e pertanto mi affretto a farLe tenere copia della comunicazione stragiudiziale fatta alla Sec. De Angeli il 25/Gennaio/1931 con la rispettiva ricevuta della raccomandata N° 2953 dell'ufficio di Bergamo.

Le sarò grato se vorrà darmi qualche comunicazione dall'udienza di domani e frattanto Le rinnovo gli auguri per l'anno nuovo.

Con più distinti saluti.

Dev/vo



Rag. Emilio De Ambrosis Istria

BERGAMO

Via Gerolamo Tiraboschi N. 8
(Porta Nuova)

Ⓞ

Bergamo, 28-12-31

S. E. On. ^{le} avv. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4
Roma

Ha fretta le rimetto in allegazione con delaya in
albu Dagli eredi Cerumachi per costituirsi all'udienza
del 30 corr. Davanti alla Superiore magistratura della
Corte. Si sono decise all'ultimo momento.

Respettosi saluti e
mille auguri per il prof. anno. ser. Scambioni

Allego pure procura dell'avv. Antonio Belloni.

Admin. delle Poste e Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-I

Bergamo
(Sezioni Riunite)



Assegno L. N. 2953

Mittente *Ge. Ambrosini*

Destinatario *Mrs. S. S. S. S. S.*

Destinazione *Milano*

Tassa L. Espresso L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione ne risponde.

ONOR. SOCIETA' IMPIANTI IDROELETTRICI ALTO SERIO

M I L A N O

Piazza DeAngeli N° I

Codesta Onor. Ditta sa che durante l'istruttoria della domanda di derivazione d'acqua del fiume Serio in Gromo (Provincia di Bergamo), presentata dalla Spett. Società Ernesto De Angeli, il Sg. G. B. Valoti faceva presente avere egli un antico diritto di forza di idraulica situato nello stesso fiume, diritto che, accordandosi la chiesta derivazione non avrebbe più potuto funzionare. La Soc. De Angeli non volle ammettere il ~~beneficio~~ diritto del Sg. G. B. Valoti e questi ricorse al Ministero per il riconoscimento.

Frattanto nella domanda di derivazione De Angeli subentrava codesta Onor. Società che alla visita di sopralluogo per il riconoscimento sostenne pure la decadenza del diritto Valoti.

Ora il Ministero dei LL. PP. con decreto in Data 5/ Luglio/ 1930 VIII° N° 5910 passata ormai in giudicato riconosceva la sussistenza del susseguente diritto stabilendo:

Art. 1° = Respinta l'opposizione della Soc. Impianti Idroelettrici Alto Serio, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvo il diritto dei terzi, è riconosciuto a sensi dell'art. I lett. B. del R. D. L. 9/10/1919 N° 2161 al Sg. Giovanni Battista Valoti fa Angelo, Cernuschi Luigi fa Stefano, Pietro Fogaccia fa Gerolamo e Maninetti Giacomo fa Melchiorre, comproprietari, il diritto di derivare dal fiume Serio in Comune di Ardesio Provincia di Bergamo, moduli 10 di acqua atti a produrre col salto di m. 5,50 la potenza nominale di HP. 75,53 per animare un maglio denominato "maglio del Pinnello" per la lavorazione del ferro, situato nello stesso comune di Ardesio, sezione Bani, distinto col mappale N° 1097 come da certificato storico catastale dell'Agenzia delle Imposte dirette di Clusone. ""

Come risulta dagli atti di acquisto alla ditta G. B. Valoti, ora in stato di fallimento, spetta la metà del diritto del Pinnello e però io, quale legale

Curatore, desiderando definire la vertenza pendente da parecchi anni, mi rivolgo a codesta Onor. Società, chiedendo se intente addivenire ad un amichevole accordo, sia per quanto riguarda la cessione del diritto Valoti, sia per quanto riguarda l'uso delle relative forme fatto da codesta Onor. Società negli anni scorsi.

Nella fiducia di un'amichevole ed equa soluzione sarò grato di una risposta la più sollecita possibile.

Col massimo ossequio mi dico

Devotissimo/

Bergamo 23/1/1931/

Gregorio Rag. De Ambrosio,

Rispondo alle due
~~due~~ ultime lettere.

Ho provveduto a far costituire
in giudizio anche gli eredi Bernaschi.
Sebbene la delega mi sia giunta
alcune ore dopo.

Nell'udienza del 30 dicembre non
sono riuscito a far fissare in
gennaio ~~la~~ il primo rinvio. L'Avvo-
cato dello Stato, che difende il decreto
del ~~tra~~ Ministro dei L. G. V. V. ha
dichiarato che per tutto il gennaio
è occupatissimo e che ~~comunque~~
~~se avessimo fissato una data in~~ ~~avrebbe~~ ~~chi è stato poi~~
~~avrebbe~~ ~~il~~ gennaio ~~avrebbe~~
ulteriore rinvio. Perciò abbiamo
fissato ~~il~~ 24 febbraio con l'intesa
di aver pronte le nostre
conclusioni. ~~Il~~ ~~gennaio~~ ~~disseguo~~
~~di far presto e di~~ ~~avrebbe~~
~~di guadagnare tempo~~ ~~o di~~ ~~vincere~~

Il giudice delegato del Tribunale
Superiore per la istruttoria della
vertenza e l'ora, Vincenzo Giuffrida
che fu già ministro nel mio
Gabinetto.

Colgo l'occasione per inviare
i migliori e più cordiali auguri
per l'anno nuovo.

Levot.

Roma, 1 gennaio 1932

Mag. Emilio De Ambrosis Istrua
Via Ciraboschi 8
Bergamo.

Roma, 5 febbraio 1932

Caro rag. Emilio de Ambrosis Austria,

del 'Alto Seno La Soc. per gli Impianti
era suo dovere copiarne una

5 luglio 1930 ^{Dio. XI} n. 2622. Ma poiché i
~~di~~ documenti avversari e bene sempre
siano esattamente controllati, le sarò
grato se vorrà farmi avere
copia del suddetto decreto.

Di più le sarò grato se vorrà
dirmi se il ~~suo~~ predetto decreto le
è giunto per mezzo di ufficiale
giudiziario o di verso contrario, ~~e~~
~~se~~ ~~se~~ ~~se~~ e se tale decreto è
giunto anche ai sig. Bernasconi Luigi
e Stefan e Pietro Fogaccia. ~~È~~ questo

un particolare di poco rilievo
ma, poiché, gli avversari ~~hanno~~
rilevano sul fatto che ~~hanno~~
~~perché~~ il Miniretti
(e a cui la Società avversaria è
è sostituita) non ha ricevuto
il decreto, è bene conoscere
anche i particolari del piccolo
episodio.

~~Il Miniretti~~ ~~Non~~ altro chiarimento
le sarei grato. Dice la Società
avversaria che la Tatoti non
ha adempito all'obbligo del
pagamento del canone ^{di L. 880 ~~annuo~~} dal 1° luglio
1924. La cosa non ha effetto
sul giudizio, che verte sulla

legittimità del ~~caso~~ ricorso;
merito ^{dell'istanza,} ~~ma~~ poiché gli
avversari ne fanno un motivo
di ricorso sarà opportuno che
ella ne ne informi;

~~Ma~~ Anziché ho trovata poca
diligenza nell'Amministrazione dello
Stato che ancora non si è
occupata della difesa del
decreto. Ma spero di far
assegnare alla difesa un
avvocato meno oppresso da
altri lavori, e più pronto a
collaborare al ~~risolto~~ oggetto del
ricorso avversario.
Come sa il 24 corr. dovremo

ancora rimandi davanti al
giudice delegato che è l'on.
~~prof.~~ Vincenzo Giuffrida.

Con i migliori saluti.

Mag. Lucio De Ambrosio Lettin
Via Cottaboschi, 8
Bergamo

Avv. IVANOE BONOMI
CORSO UMBERTO I. 184 (PAL. MARIGNOLI)
ROMA
TELEFONO 60-520

Roma, 19 febbraio 1932

Gregorio De Ambrosi,

Le do, a parte, atto
del'invio di lire mille, per le
quali cordialmente la ringrazio.

Ho ricevuto l'originale del decreto
e le due copie di lettere, di cui una
importantissima confuta una
motivazione del ricorso avversario.

L'Avvocatura - dietro mia
sollicitazione - ha affidato definiti-
tivamente la difesa del decreto
all'avv. Franco, che mi ha
dato appuntamento per domani.

~~vorrei persuaderlo a chiedere
al giudice delegato di essere pre-
sente davanti al Collegio per
la discussione. Io ho già pronta~~

~~Prendere gli atti per la~~
~~Scrivera presto anche all'avv.
Piraboschi per la somma della
comparsa.~~

Con i migliori saluti

Rilasciata ricevuta
in bollo 12 febr. 1932

Espresso 1909. To. Andrews,

ho saputo - in maniera certissima - l'esito della causa - avanti il Tribunale Superiore delle Acque. Il ricorso della Società Impianti del Alto Serio è stato respinto con la condanna della Società nelle spese e onorari del giudizio. Quindi vittoria completa.

La sentenza della sentenza è inaspettata. La sentenza non entra nel merito, ma dichiara il Tribunale Superiore incompetente. Il suo giudizio la Società dell'Alto Serio doveva rivolgersi al Tribunale territoriale (nel caso quello di Milano) ed ~~non~~ ha errato a rivolgersi al Tribunale Superiore.

~~La sentenza~~ Sardi che non man-
averanno sollevata, questa eccezione, anzi
l'Avvocato dello Stato - forse con
poca cautela - aveva sostenuto che
~~si~~ trattandosi di interessi e non
di diritti, bene aveva fatto la
Società a dirigersi a Roma.

Ma il Tribunale Superiore, ^{collocando}
la questione di diritto, ha
opinato che qui trattasi di
diritti e non di interessi e che

la competenza era del Tribunale
torinese.

Se non che mi pare che ormai
la Società Alto Lario non possa
più tentare il giudizio a Milano
giacché il termine ~~della~~ è scaduto
per ricorrere.

Tutto ciò vorrà portare a
conoscenza anche dell'avv.

Ciraboschi, raccomandandogli
di tenere per ora riservata
la notizia che mi è stata
data da persona amici di mia
e che è in grado di conoscere
perfettamente la sentenza già deliberata.

Con cordiali saluti.

Avv. Emilio De Ambrosis Istria
Via Ciraboschi, 7 Bergamo

STUDIO del RAGIONIERE

EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

VIA G. TIRABOSCHI, 8-TELEF. 14-71

BERGAMO

RACCOMANDATA

R

BERGAMO
(Sezioni Riunite)

549



A S. E. ONOR. AVV. IVANOE BONOMI



R O M A

PIAZZA DELLA LIBERTA' N° 4

Rag. Emilio De Ambrosis Iстриa

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

Bergamo li 8/2/1952/X°

A/S/E. Onor. Avv. Ivanoe Bonomi

R o m a
Piazza della Libertà 4

Fallimento Valoti

In relazione al contenuto di Preg/Sua 5/Corrente, mi prego accluderLe copia conforme del Decreto di riconoscimento notificatomi il 16/10/1950, a mezzo Ufficiale Giudiziario. Lo stesso Decreto non è stato notificato agli altri interessati, perchè chi ha fatto la domanda e tutte le pratiche è stato sempre il Sg. G. B. Valoti di Boltiere; del resto nella comunicazione del Ministero dei LL. PP. all'Ufficio del Genio Civile di Bergamo in data 18/ Settembre/1950 si legge "Oggetto=Ditta Valoti G. B., Cernuschi, Fogaccia, Maninetti, riconoscimento diritto acqua Pianello" e si danno istruzioni all'Ing. Capo perchè la notifica fatta a mezzo Ufficiale Giudiziario soltanto alla ditta Valoti G. B. che aveva presentata la domanda. A questo proposito, Le accludo copia della lettera scritta il 29/1/1951 alla società Alto Serio.

Circa il pagamento delle L. 880, Le rimetto copia della lettera scritta il 10/ Gennaio/1940 al Ministero dei LL. PP. dalla quale rileverà quanto Le necessita sapere.

Da parte mia ho ferma fiducia che le nostre ragioni saranno tenute della dovuta considerazione, e che alla prima udienza si possa discutere la causa.

Accluse alla presente Le rimetto L. I. 000 a mezzo assegno circolare in conto Sue prestazioni. Le sarò grato se vorrà darmi un segno di ricevimento della presente. L'avv. Tiraboschi è a Sua disposizione per la firma dalla comparsa da presentare durante la discussione della causa che gli vorrà far pervenire in tempo utile.

Mi è gradita l'occasione per salutarLe distintamente, spiacente durante la mia ultima venuta a Roma di non averLe potuta salutare di presenza perchè ho dovuto ritornare immediatamente a Bergamo, nel pomeriggio.

N° 3 Allegati

N° 1 assegno N° 817.050

Spence

EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

VIA G. TRAPANI 14-71

BERGAMO

Copia

29/I/1957

allegato 2

Onor. Soc. Impianti Idroelettrici Alto Serio

Milano

In risposta a Vs/Stim. lettera di pregio mandare copia del decreto ministeriale 5/7/1950 col quale si riconosce il diritto di derivazione d'acqua dal fiume Serio detto del Pianello in Ardesio.

Io ritengo che il Ministero non aveva l'obbligo della comunicazione di detto decreto a codesta onor. Società perché l'art. 5 del regolamento sulle derivazioni 14/Agosto/1920 N° 1285, ultimo comma, stabilisce che esso venga notificato solamente all'interessato. In ogni modo siccome la ragione addotta contro la sussistenza del diritto del Pianello era che il Valoti ne era decaduto per non avere usato dell'acqua per parecchi anni, credo opportuno far presente che in una vertenza simile la Corte di Cassazione a sezioni unite (28 Febbraio/1950: Monaci contro Notari e Ministero LL.PP.) sentenziava:

"In forza dell'art. 24 della Legge 10/Agosto/1884, chi dimostri di avere avuto il possesso di un'acqua pubblica per il trentennio anteriore alla detta legge ha diritto di ottenerne dal Ministero il riconoscimento qualora ne abbia fatto domanda entro il termine prescritto dai DD.LL. 20/Novembre/1926 N° 1664 e 9/10/1919 N° 2161.

"Tale riconoscimento non è subordinato alla prova dell'effettivo uso dell'acqua pubblica all'atto della presentazione della istanza.

"La decadenza del diritto alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche nei casi previsti dai Decreti 1916 e 1919 non può essere pronunciata senza la previa diffida fatta a mente dell'articolo 41 del secondo dei decreti suddetti."

Riguardo poi al pagamento del canone che secondo il decreto ministeriale si dovrebbe fare per il diritto del Pianello avverto che si è ricorso al Ministero dimostrando come detto canone sia compreso in quello gravante la concessione di codesta Onor. Società e che pretenderlo anche dal Pianello sarebbe ingiustificato.

Col massimo ossequio.

EL CURATORE DEL FALLIMENTO

Officina Metallurgica G. B. Valotti
Via EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

EL CURATORE DEL FALLIMENTO

Officina Metallurgica G. B. Valotti

rapido, ed è propeiusa a
~~Adesso~~ dare luogo si' miei.
Ho dovuto insistere ^{molto} per
fissare il 6 aprile e impedire
che mi andasse a maggio.
Cordiali saluti.

Sp. ^{Quinto}
N. Pag. De Ambrosij La tria
Via Tiraboschi 8
Bergamo


Avv. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO - PIAZZA BARONI, 4

Bergamo, li 18 Febbraio 1932

Caro e Illustre Collega,

Le rimando la comparsa firmata.

Saluti cordiali.



Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-321

Roma, 24 febbraio 1932

Caro collega,

Oggi davanti al giudice delegato ho depositato
la memoria e le conclusioni per il Fallimento ~~di~~ ^{Vilotti} Purtroppo ~~il~~
² l'Avvocato dello Stato non aveva pronte la sua memorie. Per questo
~~e perchè il giudice delegato non assicurava di essere a Roma egli a~~
~~ultimi di marzo-feste pasquali-abbiamo dovuto rinviare~~ ^{sopra}

stato costretto a consentire un
rinvio.

Abbiamo, ~~in~~ dopo molte insistenze
mie per una data prossima,
fissato il 6 aprile.

Cordiali saluti.

Il sottoscritto, curatore del Fallimento
Valoti, in conformità al decreto
21 novembre 1951 del Giudice delegato
delega a rappresentarlo
l'avv. on. Alessandro Piriboschi

~~perché questo~~ ~~perché~~
questo, avendo ^{per suddetto decreto} la colta di nominare
un procuratore in Roma, ha nominato

G. G. l'avv. Iwanne Borroni ~~delega~~
di Roma ~~delega~~ anche ~~questo~~ ~~alla~~ ~~missione~~
l'avv. Iwanne Borroni
a rappresentarlo nel presente
giudizio ed elegge domicilio nel
suo studio in Roma Piazza della Libertà 4.

Pagata L 10 per autentica firma

14 marzo 1952



PREMIATE OFFICINE METALLURGICHE

Giov. Battista Valotti

BOLTIERE (Bergamo)

Stabilimenti: BOLTIERE (Bergamo) e ARDESIO (Valsena)



TELEGR.: VAL



A. S. C.

On. Avv. Ivo Bonomi

Piazza della Libertà N. 4

Roma

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Bergamo li 26/Marzo/1952/X°

A S.E. Onor. Avv. Ivanoe Bonomi

R o m a

Piazza della Libertà N° 4

Nel prossimo Aprile vi sarà discussione della causa presso la Superiore Magistratura delle Acque e spero che si addiverrà alla conclusione.

Le sarò grato se vorrà tenermi informato ed frattanto colgo l'occasione per porgere a Lei e a tutta la Sua famiglia i migliori auguri per le prossime feste Pasquali.

Con più distinti saluti.

Ivanoe Bonomi

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

00000

Bergamo li 3 Aprile/1952/2°

A S.E.C. ONOR. AVV. IVANOE BONCHI

ROMA

Piazza della Libertà 4

Valoti

Ricevo la Preg. Sua 6/Corr. e ho preso nota delle comunicazioni che Ella gentilmente mi comunica relative alle pendenze presso il Tribunale superiore delle Acque. Speriamo che il 4 Maggio prossimo, la causa sia rimessa al Collegio per la discussione.

In merito al pretesto scempato dell'Avv. Cavalieri per ottenere un nuovo rinvio, Le ricordo che i Sgg. Fogaccia e Maninetti non hanno più niente a vedere con la faccenda in corso, perché già da tempo hanno ceduto il loro diritto alla Società De Angeli. Anche questa è una forma di ostruzionismo per rimandare la soluzione alle quale non sono disposti a rinunciare tanto più che anche del Giudice Delegato alla procedura, ho avuto istruzioni di andare sino in fondo.

Se Ella vorrà comunicarmi ulteriori notizie o se Le necessitano chiarimenti, sono sempre a Sua disposizione.

Colgo l'occasione per salutarLa distintamente.

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

[Handwritten signature]

Telefono Automatico 35-89

Rag. Emilio De Ambrosis *Ischia*

BERGAMO

Via Gerolamo Tiraboschi N. 8

(Porta Nuova)



CHI
AGLIUFFE
LA GUIDA
SERVIZIO DE

Telefono N. 35-89

A. S.E. ONOR. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà 4

PREMIATE FABBRICHE

VANGHE ZAPPE BADILANI
e Generi Diversi

G. BATTISTA VALOTTI

ARDESIO
(VALLE SERIANA)

Ardesio 26 - 3 1932



Onerificenze:

Savona 1906 - Gran Premio e Medaglia d'Oro
Bucarest 1906 - Medaglia d'Oro
Acqui 1907 - Gran Premio e Medaglia d'Oro
Pisa 1907 - Gran Premio e Medaglia d'Oro
(e Diploma di Membro del Giuri d'Onore)
Catania 1907 - Medaglia d'Argento
(del Ministero d'Agric. Ind. e Commercio)

Sig. Ecc. ^{on} Ill. ^{mo} Avv. Franco Bonanni
Roma

Anche a nome dell'egregio Sig. Rag. De-Ambrosio Istria di Bergamo Le invio la presente per farle noto che nel ricorso fatto dalla Ditta De-Angeli-Frua fanno figurare che nel canale di mia proprietà nessuno trovate alberi di Frassino che all'altezza di m. 1.50 avevano un diametro di c. m. 10/12. Questo è falso, poiché nel sopralluogo fatto collo Spett. Genio Civile di Bergamo, presunte il Sig. Ing. Bossi per la Ditta De-Angeli-Frua il quale Ing. Bossi si astenera col dire che la pianta trovata era del diametro di c. m. 10/12 gli Egregi Ing. del Genio Civile ritornarono sul posto e scesi nel canale, trovarono che la pianta in parola non era nata nel letto del canale, ma bensì nel muro di sponda destra e ciò all'altezza di metri 1.80 ciò che non portava a nessun impedimento al passaggio dell'acqua.

Come pure è falso che l'efficienza dell'Officina Piavello Dati del 1906, mentre fino al 1912 è stata in piena efficienza esercita dal Sig. Giacomo Rossi di Ponte Norsa ed a prova di ciò, potrebbero far prova sia il Comune di Ardesio, sia l'Ufficio Carte di Clusone dove il Rossi pagava le tasse e Riferenza Mobile.

Mi è gradito l'incontro per sergenho i più distinti ossequi

Dev. Gio. Battista Valotti

6 aprile 1932

Gregorio De Ambris Istrin,

Oggi l'Associazione dello Stato ha presentata la propria memoria ^{a stampa} che prospetta ~~con~~ ed illustra gli stessi nostri motivi. Si può alla pretesa della Società in corrente che dovesse l'Amministrazione dei R. S. P. dichiarare la decadenza dell'utero o forse il potere discrezionale dello Stato di dichiarare o meno questa ~~decadenza~~ ^{il patrimonio della Società} della Società.

Senonché l'avv. Cavallieri che pure mi aveva promesso di presentare una memoria e di averire alla rimessione della causa davanti

al Collegio per la discussione
è giunto all'ultimo momento
mentre si stava cancellando
in sua speranza (la causa) ~~da~~
a chiedere un rinvio. Pretesto:
che non essendo comparso
i citati signori Fogaccia e
Marrinetti, la Società ricorrendo
intendeva di ricitarli.

Così ha ottenuto ~~il~~ rinvio
al 4 maggio, nella quale
udienza tanto io quanto
l'avvocato dello Stato insistevano
perché comunque la causa
sia rimessa al Collegio

per la discussione.

Le ~~è~~ interessa a Lei
all'art. Ciraboschi vedere
la memoria della Giuratura
dello Stato, mi scriva
che mi aspetterò a
mandargliela.

Ho ricevuto una lettera del
sig. G. B. Pabli con chiarimenti
circa la causa, chiarimenti
che mi potranno servire nella
discussione orale.

Con i migliori saluti.



PREMIATE OFFICINE METALLURGICHE

Giov. Battista Valotti

BOLTIERE (Bergamo)

Stabilimenti: BOLTIERE (Bergamo) - GARDESIO (Valeriana)

C. C. I. BERGAMO N. 1567

TELEGR.: VALOTI-OSIO SOTTO

TELEFONO

A. S. E. Il povero
A. S. E. Ill.

Travese Avv. Borroni

~~Piazza della Libertà 4~~

(Mantova)

Volta

~~Roma~~





24 febbraio
to di viale
Sp. di Roma



PREMIATE OFFICINE METALLURGICHE

Giov. Battista Valotti**BOLTIERE** (Bergamo)Stabilimenti: **BOLTIERE** (Bergamo) e **ARDESIO** (Valseriana)

Boltiere Li 11/1 - di

1932

Eccellenza *M. M.*

Reverenti ieri Dall' Egregio Sig. Rag. De - Ambrosi, questi mi mostro la lettera che Lei gentilmente ha inviato il 6-6-32 dalla quale rilevo che la Ditta De - Angeli ha chiesto il rinvio perché non sono comparso i Signori Fogaccia e Marinetti. Lei è bene che sappia che la parte del Signor Fogaccia è stata rilevata dal Sig. Marinetti il quale è stato pagato in Danaro, più ha avuto la forza di 40 cavalli la qual forza il Sig. Marinetti l'ha goduta fino a poco tempo fa, ed ora l'ha venduta alla Ditta Crespi. Dunque, ora è chiaro che il pretesto di rinvio basato sul non essere comparso i suddetti signori, è un pretesto assurdo e solo al fine di far prolungare e stancare me ed il Sig. Purator. Se il R. Ministero delle acque nel dare la concessione alla Ditta De Angeli avesse, oltre a mettere la clausola, salvo i diritti dei Cerri, imposto anche di mettersi d'accordo con questi prima di immettere l'acqua nelle sue turbine, la De Angeli si sarebbe subito messa d'accordo anche col Valotti, mentre con questa Ditta è troppo comoda, poiché i suoi impianti, funzionano da otto anni, ed ha tutto l'interesse a tirare per le lunghe. L'Egregio Sig. Ing. Bassi della Ditta De Angeli, mi aveva sempre promesso che se il R. Ministero delle acque, mi avesse riconosciuto il mio diritto, sarebbe stato pronto a pagarmi; invece ora che mi è stato riconosciuto cerca di tutto per stancare e prolungare.

Vedrà che anche al 4 Maggio tenteranno d'avere un altro rinvio, e tutto per prolungare e stancare.

Ho veduto opportuno farle notare quanto sopra, perché, nel caso le possa servire nella discussione orale.

Colgo volentieri l'occasione per porgere i miei distinti ossequi

D. S. V. M. Dev.
G. B. Valotti

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 11

(Porta Nuova)

00000

Bergamo li 7/Maggio/1932/X^o

A S.E. ONOR. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà 4

Fallimento Voloti/De Angeli

La ringrazio delle cortesi comunicazioni che gentilmente mi ha fornito con la Preg. Sua 4/Corrente, e spero che all'udienza del 15/6/ prossimo, si possa arrivare alla discussione in modo da poter far calcolo dell'esito definitivo della vertenza prima del periodo delle ferie.

Le sarò grato se vorrà tenermi informato del successivo svolgimento della pratica. Resto a Sua disposizione per tutto quanto può abbisognarLe e frattanto mi è gradita l'occasione per porgerLe i miei più rispettosi saluti.

Dev/no.

De Ambrosis

Telefono Ambrosio-35-89

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8

(Porta Nuova)

00000

Bergamo, 25/Maggio/1932/X°

A S.E. ONOR. AVV. IVANO BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà 4

La signora Martinoli Ved. Cernuschi mi comunica la qui acclusa citazione in reiterazione, relativa alla causa pendente presso il Tribunale Superiore delle Acque.

Si parla di un'udienza del 25/Maggio, della quale non ho mai sentito parlare. La rimetto a Lei perchè ne prenda visione e veda se interessa per la causa.

La Signora Martinoli, mi fa pure presente che mentre nella citazione si parla di rappresentante dei figli minori, alcuni sono gi ventati maggiorenni.

La ringrazio ancora per tutto il Suo cortese interessamento e frattanto voglia gradire i miei più distinti e rispettosi saluti.

P.S. Le mando la presente soltanto quest'oggi, perchè solo questa mattina la Signora Martinoli si è ricordata di questa citazione per oggi 25/Maggio/

Prud
Risposto il
10 giugno 1932

TELEFONO N. 1470
TELEGRAMMA N. 35-89

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8

(Porta Nuova)

00000

Bergamo li 6/Giugno/1932/X

A S.E. Onore Avv. Ivano Benoni

R o m a

Piazza Della Libertà 4

Ballimento Valetti

Sono in possesso della Pregiata Sua 4/Corrente, La ringrazio delle informazioni che Ella mi fornisce in merito alla causa in corso presso l'Ecc./Me Tribunale Superiore delle Acque, speriamo che la discussione abbia luogo il 15/Corrente mese.

Nell'occasione Le rimette citazione in reiterazione della Sig.ra Giovanna Cernuschi, la quale, da quanto mi comunica il suo avvocato Bri- gnoli, non è stata costituita in giudizio all'udienza dell'30/Dicembre /us. Vedrà se sarà opportuno costituirle alla prossima udienza del 15/Giugno e queste per gli effetti delle spese che dovrò in seguito ripartire fra tutti gli interessati.

Celge l'occasione per salutarLa distintamente e frattante resto in attesa di Sue ulteriori comunicazioni.

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

I/Allegato

Telefono Automatico 35-89

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 5
(Porta Nuova)

00000

Bergamo li 2 luglio 1932 I

Al E. On. Cav. Franco Bonomi

Roma

Ill.mo G. B. Valoti Bolzano

Ho ricevuto la pag. sua 18 giugno
u. s., alla quale rispondo in ritardo per-
ché assente per qualche giorno.

La ringrazio delle sue cortese co-
municazioni in merito alla causa in
corso presso il Tribunale Superiore delle
acque e delle buone notizie, che mi au-
guro siano confermate dalla sentenza
del Tribunale.

Le sarò grato se vorrà favorirmi in-
formato dell'esito definitivo e frattan-
to colgo l'occasione per porgere i miei
distinti saluti
Dev. Giacomo

Roma, 3 agosto 1952

Egregio sig. G. Ambrosio,

La sentenza è stata pubblicata il 30 luglio ed è quale mi aveva detto il suo estensore. Conclude col rigetto del ricorso per incompetenza del Tribunale Superiore e con la condanna della Soc. Alto Tiro alle spese e onorari di causa.

Ho ~~fatto fare~~ ^{ordinata una} copia in carta libera della sentenza. Gliela manderò fra breve. Chiegga all'avv. Tiraboschi se crede che - dopo registrata - io provveda a notificare la sentenza ^{agli avversari} nel domicilio eletto qui in Roma.

Le scriverò che io conosco presto il suo avviso.

Con i migliori saluti del

Parma, 27 nov. 22

Egregio Collega,

Ho tardato molto a rispondere perché desideravo conoscere, sull'interpretazione da darsi alla sentenza del Tribunale Superiore della Liguria in materia di compenso per le difese delle parti vittoriose, l'avviso dell'estensore della sentenza, il Consigliere Giuffrida.

Dopo un lungo intervallo il Giuffrida mi risponde con la lettera che le accludo e che conferma la ~~sentenza~~

interpretazione della
Società succumbente.

Non credo sia il caso di
interpellare il Collegio giudiciale
carote, ma credo convenga
accettare la signor d'ap' me
proposta dalla Società.

Alto Leno, a mezzo dell'av. Lussana.

Con i migliori saluti
aff.

Avv. ^{Caraboschi} Alessandro
Piazza Baroni N. 4
Bergamo

COPIA LETTERA AVV. LUSSANA G.

Bergamo II.10.1932

On.le Avv. Alessandro Tiraboschi

Città

IMPIANTI IDROELETT.-ATTO SERIO-e

-e-

VALOTI & L.L.C.C.

Dal mio procuratore in Roma ricevo la risposta alla richiesta. Dalla Cancelleria il Consigliere Estensore ha fatto rispondere che la liquidazione di L.I.000, è per ogni difesa, e non per ogni convenute, e conseguentemente devono essere versate L.I.000 a Lei e L.I.000 all'Avvocatura dello Stato. Circa i diritti procuratori e le spese vengono sempre liquidate in L.500.==in modo che Le sarebbero dovute L.I.500.=

Se siamo d'accordo mi faccia avvertito perchè ne farò richiesta alla Cliente. Distinti saluti.

f.to Avv. Giorgio Lussana.

=====

Bergamo, li 29 Settembre 1932

Ill.mo Collega


Il Reg. De Ambrosio mi comunica l'ultima Sua e oggi ancora mi da lettura della Sua in data 18 Giugno. La notizia in essa contenuta non pare di eccessiva freschezza, per colpa del De Ambrosio.

Ho scritto all'Avv. della Società perchè paghi le spese liquidate. Sono d'avviso, e posso sbagliarmi, che i termini per ricorrere siano interrotti dal ricorso presentato tempestivamente ad Autorità incompetente e sia possibile una remissione in termini. A tutti i modi prima potremo tentare una sistemazione amichevole, per quanto difficile, data la diversità di valutazione del diritto.

La terrò informata, tanto più che il De Ambrosio pare che desideri la sua assistenza anche in queste trattative.

Sarà una ottima occasione e gradita per salutarla.

Saluti cordiali.



Ditta Valotti

Giuntura del
Cord. Sup. Acque

radazione del carico medio per abitante delle Spese effettive (obbligatorie e facoltative).

Carico medio per abitante delle Spese effettive (obbligatorie e facoltative) sta														Carico medio per abitante nel comune rispetto al	N. d'ordine
tra 8.01 e 9.00	tra 9.01 e 10.00	tra 10.01 e 12.00	tra 12.01 e 14.00	tra 14.01 e 16.00	tra 16.01 e 18.00	tra 18.01 e 20.00	tra 20.01 e 25.00	tra 25.01 e 30.00	tra 30.01 e 35.00	tra 35.01 e 40.00	tra 40.01 e 45.00	tra 45.01 e 50.00	oltre 50.00		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
8	2	8	6	3	4	1	2	1	1	45.60	49
2	5	23	16	14	15	10	1	1	5	2	1	1	3	38.25	50
12	15	20	8	7	1	2	1	2	2	22.20	51
..	1	7	2	3	1	3	..	1	35.77	52
19	13	7	4	4	4	..	1	..	1	1	1	30.75	53
1	7	9	..	4	2	4	3	2	2	31.85	54
7	12	23	25	26	21	14	30	25	13	5	3	3	12	77.28	55
1	2	3	11	17	17	8	3	1	..	49.99	56
20	18	30	7	7	7	2	5	2	16.54	57
14	11	13	11	10	7	4	5	5	2	1	1	27.88	58
3	7	7	7	4	3	1	31.37	59
5	2	2	3	2	1	1	23.34	60
4	3	9	12	5	6	3	2	8	4	5	4	1	11	25.28	61
10	6	13	6	..	1	2	4	3	1	1	1	18.93	62
43	56	76	50	27	13	9	12	5	5	2	4	55.00	63
2	1	4	2	1	19.05	64
13	21	29	9	7	4	..	2	3	2	..	1	44.97	65
19	23	31	24	10	8	6	14	5	2	8	1	2	3	37.61	66
3	7	16	10	5	..	1	1	..	2	1	2	50.55	67
1	8	23	23	20	14	3	6	2	1	1	39.40	68
20	13	25	29	5	4	1	5	4	2	..	1	..	1	33.66	69
800	858	1 024	990	648	427	248	346	183	134	64	48	34	99		

Rag. Emilio De Ambrosis Istria

BERGAMO

Via Gerolamo Tiraboschi N. 8
(Porta Nuova)

Ⓞ

A S. E. ONOR. AVV. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

Ho riprevuto la Pregiata Sua 27/Corrente con quanto in esse accluso
che ho passato all'Avv. Tiraboschi il quale Le risponderà direttamente.

Non appena la De Angeli mi avrà fatto tenere le spese liquidate, sa-
rà mia premura di ricordarLa.

Fratante colgo l'occasione per salutarLa distintamente.

Dev.mo

g. De Ambrosis

9/1 a posta 52 Genetta
a C. Ambroschi che le
notifiche sono fatte
dal cancelliere

27 set. 52
scritto a De Ambrosi
mandate 5 notifiche
copie in deposito
scritte

Avv. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO — PIAZZA BARONI, 4

Bergamo, li 22 Ottobre 1932

S^{re}E.

On. IVANOE BONOMI

R o m a


.Caro Bonomi,

In risposta a preg.Sua 22 corr.

Le accludo ora copia della lettera dell'Avv.Lussana.

Voglia scusare, per il mancato invio della stessa,
dovute ad una svista del mio commesso.

Grazie e saluti cordiali.



Rag. Emilio De Ambrosis Istria

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

Bergamo 21/ Luglio/1932/I°

A S.E. NOR. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà n°4

Fellimento G.B.Valoti/Boltiere

Facendo seguito al contenuto di mia 2/Corrente, interesse la di
Lei ben nota cortesia a volermi comunicare, se la sentenza della causa
discussa presso La Magistratura delle Acque è stata pubblicata e se
l'esito è conforme alle nostre previsioni.

Gradirò leggerLe, e frattanto con distinta stima La saluto.

De Ambrosis
55929


Avv. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO - PIAZZA BARONI, 4

Bergamo, li 8 Agosto 1932

Ill.mo e caro Collega

Io sono del parere di notificare. Le scrivo
io, perchè il Rag. De Ambrosis è assente.

Saluti cordiali.



Rag. Emilio De Ambrosis Istria

BERGAMO

Via Gerolamo Tiraboschi N. 8
(Porta Nuova)
Ⓜ

Bergamo, 8/8/1932/X°

A S.E. ONOR. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà 4

Fallimento Velotti

A Pregiata Sua 3/Corrente, ci preghiamo significarLe che il rag. De Ambrosio è assente da Bergamo per un breve periodo di ferie, e ci siamo affrettati a passare il contenuto della Pregiata Succitata Sua lettera al Sg. Avv. Tiraboschi, pregandolo di mettersi in comunicazione con Lei.

La ringraziamo, e le portiamo distinti saluti.

8900 EMILIO DE AMBROSIO ISTRIA
BERGAMO

1913, 1^o marzo 33
Inviato al reg. De Ambrosi

- 1^o - Mensurale blitta -
- 2 - Decreto Ministeriale
- 3 - Circolari - Lei. Alto Loro
- 4 - Mensura Nov. Dello Stato
- 5 - Nostra mensura
- 6 - Rappia Alto Loro
- 7 - Contenza -

Ricevuta postale Roma - (Centro Raccom)
spedita al
reg. De Ambrosi
(il 27 nov. 53)
8-5-53-12
N. 247

Inviato notizie 4
14 gen. 1954

Rag. Emilio De Amprosio Istria

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8

(PORTA NUOVA)

ESPRESSO

A S.E.L'ON.AVV. IVANCE' BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

&°&°&°&°&°&°&°&°&°&°

Telefono N. 35-89



Roma, 27 novembre 1933

Egregio sig. Dr. Andrews,

Ho esaminata attentamente la corrispondenza relativa alla causa ~~mentre~~ ~~mentre~~ Fabbi - Soc. Alta Serio, e posso assicurarla che, in seguito alle sue precedenti lettere del 17 febbraio e poi del 4 marzo (nella quale ~~non~~ ~~raccomandava~~ allegava copia di quella precedente) io mi sono affrettato a mandarle i seguenti atti indicati nella lettera accompagnatoria:

- 1° Memoria chiesta
- 2° Decreto Ministeriale
- 3° Citazioni Soc. Alta Serio
- 4° ~~N~~ Nostre Memorie Avvocatura dello Stato
- 5° Nostre memorie
- 6° Replica Soc. Alta Serio
- 7° Sentenza.

L'incarto venne spedito ^{al suo nome e} al suo indirizzo con raccomandata 8 marzo 1933 di cui le mando la ricevuta.

N. 247, mediante la quale
potrà fare opportunamente

ricerche

~~XXII~~ ^{ho ragione di ritenere} ~~che~~

che Ella (che mi
scriveva nella ^{sua} seconda lettera
essere la causa fissata per
12 marzo) abbia pagato senz'
il gascolo all'avv. Giraboschi.
~~che~~ Se ^{infatti} Ella non avesse
ricevuto ~~il~~ l'incarico
raccomandato mi avrebbe
certamente riscritto, se la
avessi tenuto parecchi giorni
presso di lei ~~che~~ mi avrebbe
dato cenno di ricevuta, cioè
che Ella non ha fatto ~~probabilmente~~
~~avuto~~ per aver subito ^{immediatamente}
trasmesso l'incarico all'avv.
Giraboschi.

~~L'istituto~~

Non è raro il caso che
in uno studio legale non qualche
incarta entra in un fascicolo
diverso. Occorrerà perciò una
diligente ricerca ~~ma~~
benigna salute.

deu

Rag. Emilio De Ambrosis Istria

Bergamo, // 23 Novembre 1933 XII^o

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

A S.E. L'On. AVV. IVANOE' BONOMI

R O M A

E S P R E S S O

&°&°&°&°&°&°&°&°&°&°&°

L'Avv. Tiraboschi mi ha cercato il fascicolo della Causa De Angeli Frua - Vall. Valoti benchè sia convinto che il fascicolo stesso debba essere in sue mani =

L'Avvocato mi comunica che richiestolo all'E.V. Ella ha risposto che è stato spedito a me sino dell'8 Marzo u/s. = Non risulta al mio studio di averlo ricevute e neppure la mia Signorina, che è diligentissima nel tenere in ordine l'archivio, non ricorda di averlo ricevute = Mi viene il dubbio di averlo subito passato all'Avv. Tiraboschi senza stendere la letterè accompagnatoria e neppure la mia lettera di recezione e di ringraziamento alla E.V. che è mia abitudine di fare sempre =

Risulta pure dalla mia lettera in data 17 Febbraio con la quale Le chiedevo l'incertamente, di mettersi d'accordo con l'Avv. Tiraboschi = Per togliermi questo dubbio mi permetto disturbare l'E.V. perchè voglia vedere se la lettera accompagnatoria del fascicolo in data 8 Marzo 933 è diretta a me e all'Avv. Tiraboschi, e inoltre Le sarò assai grato se vorrà dirmi il giorno preciso della spedizione, come pure se il fascicolo è stato spedito in forma raccomandata come non dubito, comunicandomi il numero della ricevuta postale di Roma, in modo che possa fare le ricerche a questo Ufficio Postale =

Perdoni il disturbo e voglia gradire i miei rispettosi e devoti saluti unitamente ai miei ringraziamenti

Dev. mo

EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

Rag. Emilio De Ambrosis Istria

Bergamo // 4 marzo 1933 XI°

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

S. E. On. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

=====

Le confermo il contenuto di mia l7 febbraio u.s. della quale mi permetto accluderLe copia.

Le sarò grato se vorrà farmi tenere il fascicolo perchè con tutta probabilità si potrà forse definire la causa con una buona transazione altrimenti si dovrà discutere alla prossima udienza del 12 marzo anzichè il 4 come erroneamente Le scrissi.

Sono certo che vorrà favorirmi e nello stesso tempo Le significo che l'On. Tiraboschi continuerà a valersi della Sua preziosa collaborazione anche nel caso in cui si dovesse arrivare alla discussione

La ringrazio e nell'occasione Le porgo i miei più rispettosi saluti.

Ivanoe Bonomi

RAG. EMILIO DE AMBROSIS ISTR
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8 - (Porta Nuova)




TELEFONO N. 95-89

A Sua Ecc. L'Onor. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A



RAG. EMILIO DE AMBROSIS ISTR
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8 - (Porta Nuova)



A

S. E. ON. AVV. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTA' 4

R O M A



TELEFONO N. 95-89

Rag. Emilio De Ambrosis Istria

Bergamo, // 17 Febbraio 1933 XI°

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

S.E. On. Avv. IVANOE' BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

&°&°&°&°&°&°&°&°&


Rispondo in ritardo alla preg/Sua 25 Gennaio u/s. a causa di una lieve indisposizione che mi ha obbligato a restare per qualche tempo lontano dagli affari. Ella vorrà perdonarmi.

La causa ora si trova davanti al Tribunale di Milano = L'Avv. Tiraboschi mi fa presente che sarebbe necessario avere il fascicolo per poter predisporre la comparsa per l'udienza del 4 Marzo p/v.; se non Le è di disturbo La prego di mettersi d'accordo con Lui =

Così pure La prego di volermi comunicare se devo anticipare ancora qualche somma per spese assistenza, o se Ella desidera attendere la liquidazione definitiva a chiusura della causa, sarebbe più desiderabile.

Colgo frattanto l'occasione per porgerLe i miei più distinti e devoti saluti

Dev/mo


Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

Rag. Emilio De Ambrosis Istria

Bergamo // 17 febbraio 1933 XI^o

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

(c o p i a)

S.E. On. Ivano Bonomi

R O M A

=====

Rispondo in ritardo alla preg/ Sua 25 gennaio u.s. a causa di una lieve indisposizione che mi ha obbligato a restare per qualche tempo lontano dagli affari. Ella vorrà perdonarmi. La causa ora si trova davanti al Tribunale di Milano = L'avv. Tiraboschi mi fa presente che sarebbe necessario avere il fascicolo per poter predisporre la comparsa per l'udienza del 4 marzo p.v; se non Le è di disturbo La prego di mettersi d'accordo con lui. Così pure La prego di volermi comunicare se devo anticipare ancora qualche somma per spese assistenza, e se Ella desidera attendere la liquidazione definitiva a chiusura della causa, sarebbe più desiderabile. Colgo frattanto l'occasione per porgerle i miei più distinti e devoti saluti.

Dev/no = Firmato Rag. Emilio De Ambrosis

Ammin. delle Poste e dei Teleg.
Corrispondenze Raccomandate

Modello 221

.....
(Centro-Raccom.)



Assegno L. N. 247

Mittente *L. Bonomi*

Destinatario

Destinazione *Ambrosio E*

Tassa L. Espresso L. Firma

E vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Rag. Emilio De Ambrosis Istria

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

Bergamo, 17 Gennaio 1934 XII°

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

A S.E. L'On. Avv. IVANOE' BONOMI

R O M A

&°&°&°&°&°&°&°&°&

Telefono Automatico N. 35-89

Mi è pervenuta la preg. Sua del 14
and/ e mi spiace che Ella non abbia ricevuta la mia in data 30 Novem/
u/s. con la quale Le accusavo ricevuta della Sua in data 27 Novem/u/s.
e La ringraziavo pel Suo cortese interessamento = Ma oltre a ciò mi
spiace l'accaduto perchè ha potuto lasciarLe l'impressione di una man-
canza di riguardo =

Rimedio con la presente per comunicarle che non è stato pos-
sibile rintracciare il fascicolo, anche perchè all'Ufficio Postale di
qui, mi è stato detto che il reclamo deve essere fatto direttamente
dal mittente = Immagini Lei se è possibile arrivare a questa soluzio-
ne che rimanderebbe le cose alle calende greche senza alcun risultato.
D'altra parte l'Avv. Tiraboschi ha provveduto a fare le copie, e non
è improbabile che il fascicolo salti fuori all'ultimo momento =

Intanto La ringrazio ancora pel Suo cortese interessamento
che saprò tenere nella dovuta considerazione a causa finita =

Mi perdoni ancora dell'involontario contrattempo e frattan-
to colgo l'occasione per porgerLe i più rispettosi e devoti saluti

Emilio De Ambrosis Istria
Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

P/S. Le unisco per regolarità la ricevuta che gentilmente mi ha
trasmesse =

Roma, 21 Novembre 1933.

Egregio Avvocato,

Rispondo subito alla
sua di ieri.

e poi con altra del 4 marzo

con lettera 17 febbraio il mag. De Ambrosio
mi chiedeva le carte perché Ella
potesse predisporre la memoria
per la causa chiarata il
12 marzo.

La mi affrettai a mandare
in data 8 marzo 1933 al
mag. De Ambrosio i seguenti
documenti:

1. Memoriale chiaro
2. Decreto Ministeriale
3. Citazioni Società Alto Lario
4. Memoria Avvocatura dello Stato
5. Nostra memoria
6. Replica Società Alto Lario
7. Sentenza Trib. Sup. Acque.

certamente le carte saranno
rimaste presso il mag. De Ambrosi
dal quale potrete ritirarle.
con ~~me~~ i migliori saluti.

Avv. Alessandro Tiraboschi
Piazza Barvini, 4

Bergamo

Avv. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO — PIAZZA BARONI, 4

Bergamo, li 18 Novembre 1983

On.le Avv. Ivano Bonomi


Roma

F. lito. VALOTI= ALTO SERIO=

Ella deve avere ancora il fascicolo nella
intestata causa. Devo predisporre la comparsa per la Magistra
tura Regionale. =

La prego di farmelo avere.

Saluti cordiali.



Avv. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO
PIAZZA BARONI N. 4



A. Sua Ecc.za

ON. AVV. IVANO E BONOMI

Piazza della Libertà 4

° R O M A °

= = = = =

Telef. { Studio 30-34
 { Abitazione 30-54

Roma, 25 Gennaio 1933.

Egregio Rag. DE AMBROSIS ISTRIA,

Alla fine di settembre l'egregio collega avv. Tiraboschi mi scriveva avvertendomi che forse la Società Idroelettrica dell'Alto Serio non si sarebbe acquietata alla decisione di incompetenza del Tribunale Superiore delle Acque ma avrebbe adito il Tribunale territoriale.

Da allora non ho più nulla saputo dell'esito della vertenza e del risultato concreto della lunga vicenda.

Le sarei perciò grato se volesse informarmi dell'ulteriore svolgimento che spero abbia condotto alla risoluzione definitiva.

Con i migliori saluti.

Dev.mo

Il Tribunale Superiore delle Acque

Conclusioni di

Martinioli Annunziata ved. Cernuschi per
se e figli minori

Giuseppe Cernuschi

Giovanina Cernuschi

Anna Maria Cernuschi

tutti rappresentati ~~essi~~ dall'avv. Iwanne
Dorroni e domiciliati elettivamente
nel suo studio in ^{Roma} Piazza Libertà 4

contro la

Società per gli Impianti Idroelettrici dell'
Serio rappresentata dal Grand'Uff. ^{uff. to} Giuseppe
Arna.

~~Perché~~ i motivi sono identici
a quelli presentati e svolti dal
Gallivento Valoti, e pertanto si
chiede:

Piacenza all' Ecc. Tribunale Superiore
delle Acque respingere il ricorso
della Società per gli Impianti
Idroelettrici dell' Alto Po
contro il decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici (Dis. XI
N. 5910) in data 5 luglio
1930 Anno VIII, con la condanna
della stessa nelle spese e
onorari del presente giudizio.

I sottoscritti Martinioli Annunziata Ved. Cernuschi
per se' e minori, ~~Giuseppe Cernuschi~~ Avv. Antonio
Bettani ^{figli} per Giuseppe Cernuschi, Giovanna
Cernuschi e Anna Maria Cernuschi
delegano a rappresentarli nella presente
causa l'avv. Domenico Durmisi, Piapp
Liberto & Coma

leggen. d'incarico
nel suo studio in

si allega - Copia conforme

Minuto generale di Giuseppe
Cernuschi all'avv. Bettani

Antonio - Allo Notario Lucatelli
di Bergamo Giuseppe

27 agosto 1951

Ulteriore memoria illustrativa della

Domanda di riconoscimento della Ditta Palotti

(Derivazione dal Serio)

All'Ec.^{ca} Ministero dei Lavori Pubblici
~~Ulteriore memoria illustrativa~~

La domanda ~~di riconoscimento~~ presentata tempestivamente dalla Ditta Palotti il 19 maggio 1922 per riconoscere ^{anticipando} il diritto di derivare dal Serio della Fucina del Pianello in Comune di Ardesio (Bergamo) si fonda sull'art. 1 del R. Decreto 9 ottobre 1919 ~~alle~~ lettere a) e b) del detto articolo.

Infatti il diritto a derivare si fonda:
1° Sul titolo legittimo. Il diritto a derivare ha la sua base giuridica nell'atto di transazione 9 ottobre 1919 tra il Tesoro di Bergamo e i Consoli di Ardesio. Ora è bene avvertire che il Tesoro aveva

giurisdizione feudale su Ardesio e su
altri Comuni della Valle Brembana, onde
la sua conceSSIONe era pienamente
legittima, provenendo da ~~una autorità~~
un potere che (come ha più volte rico-
nosciuto il Tribunale delle Acque) « secondo
l'ordinamento legislativo del tempo ne
aveva ^{piena} facoltà. » ~~...~~

~~Ches se a sopra i documenti~~

I documenti presentati a tale riguardo
vanno esaminati secondo i criteri conte-
nuti in una nota sentenza della Cassazione
di Roma (26 luglio 1919), la quale ha
giudicato che « se anche l'autorizza-
zione o l'approvazione del godimento del-
l'acqua non siano consacrate in una

formale atto di concezione, basta che
risultino dai provvedimenti che
comunque l'esprimino chiaramente
e precisamente; perché l'essenziale è che
l'utente sia in grado di dare la prova
che, se esso e i suoi autori derivarono
ed utilizzarono per lungo tempo l'opera
pubblica, ciò fecero non abusivamente,
o sulla base di una ipotetica e
probabilmente insussistente antica
concezione, ma sull'approvazione
apertamente manifestata da chi nel
tempo poteva dirsi il disponente dell'opera.

Non dubbi, quindi, che, esaminati
al lume di questi principi, i molti do-
cumenti da noi presentati ~~sono~~
~~convincenti~~ potranno valere come titoli
legittimi a derivare.

4
2. Sull'uso trentennale. Se ~~la~~ il ^{nuovo} riconoscimento chiesto non si volesse concedere in base al titolo, la Ditta Faloti ^è ~~è~~ ^{permanente} ~~è~~ di ottenerlo in base all'uso trentennale. Il trentennio utile agli effetti del riconoscimento è quello anteriore al 1884, cioè il trentennio 1854-1884.

Che la Sucina del Fianello abbia utilizzato a scopo di forza motrice l'acqua del Serio per tutto il predetto trentennio si deduce da tutti i documenti presentati. Detta Sucina ha funzionato regolarmente fino al 1908, e le prove, le testimonianze, gli atti prodotti non possono lasciar dubbio in contrario.

Naturalmente, per prassi costante di

Memoria in appoggio alla domanda di ricovero
della

5
cotesto Ecc.^{mo} Ministero, trattandosi di
forza motrice l'espressione « effettivamente
mente utilizzata » adoperata dalla legge
e riferita non alla forza quale è
prodotta dai meccanismi motori, ma
quale è data dalla quantità dell'acqua
moltiplicata per il salto. Per cotesto
Ecc.^{mo} Ministero, sulla scorta dei dati
da noi presentati, la quantità di acqua
e utilizzata in tutto il triennio e
di cui la S. S. chiede il ricor-
samento.

Opposizioni al ricorramento

Contro il ricorramento chiesto dalla
Ditta Valoti si ~~formano~~ affacciano tre
motivi di opposizioni. ~~Pericolosi~~ Esami
~~di~~ varioli distintamente.

6
1° Si asserisce che la
derivazione a favore della Fucina
del Pianello deve considerarsi decaduta
a termine dell'art. 41 della ~~precedente~~
legge per: ~~nessa~~

a) non uso durante un triennio consecutivo
o per cattivo uso in relazione ai fini della
utilizzazione dell'acqua pubblica;

b) per inadempimento delle condizioni essen-
ziali della derivazione e utilizzazione;

c) per abituale negligenza e inosservanza
delle disposizioni legislative e regolamentari
in vigore.

Contro ciò si oppone perché dal 1908
la Fucina del Pianello non è in efficienza
e, pur esistendo sempre le opere di presa,
non si è utilizzata la presa stessa.
Però che si deve: ~~...~~

qui siamo in tema di riconoscimento
e non già in tema di
decadenza di una derivazione già
riconosciuta. Infatti l'art. 41 comincia
così: «tutti gli utenti menzionati
nell'articolo primo della presente
legge decadono dal diritto di derivare»
intendendo con ciò di riferirsi
agli utenti, cioè a coloro che hanno
già un diritto e che possono quindi
decadere dal medesimo; ma l'art. 41
non parla affatto di richiedenti o
riconoscimento, cioè ~~degli~~ ^{dei} aspiranti
utenti, che non hanno ^{ancora} un diritto
certo dal quale poter decadere.

Quando ~~la~~ legge il decreto Bonanni
del 16 novembre 1916 entrò in vigore

(e precisamente nel febbraio 1917) le nuove
 disposizioni relative alla decadenza non
 potevano che riferirsi agli utenti, ^{in corso}
~~per diritto legittimo, o per un altro titolo~~
~~non soggetti a decadenza~~, e non potevano
 già riferirsi a coloro ~~che~~ il cui diritto
 non era ancora riconosciuto e che
 anzi dovevano, per le nuove dispo-
 sizioni legislative, farlo riconoscere.

~~Allo~~ Del resto ~~il~~ che questa sia
~~il~~ ~~la~~ l'esatta interpretazione
 della legge lo si desume dalle ~~testi~~ ^{successive}
 disposizioni dell'art. 41. Per far decadere
 un utente, occorre che ^{esso} sia anzitutto
 un utente (non un aspirante utente),
 che lo si diffidi a un'ipote

la derivazione, che inter venga un
parere del Consiglio Superiore e infine
che un decreto ministeriale che lo
dichiari decaduto. Ma non si può,
* per la contraddizione che è implicita
nelle cose, * dichiarare decaduto dal
diritto di derivare un utente di cui
non si è ancora riconosciuto il diritto
a derivare.

2° Si asserisce che non può farsi luogo
al riconoscimento perché la nuova
legge ^{fa obbligo in caso di esercizio di una utenza} ~~obbliga~~ ~~fa obbligo~~ del nulla osta
del Ministro (art. 20) mentre
fu ceduta senza ~~in~~ i necessari ~~in~~ nulla
osta.

A parte il fatto che nessuna cessione
è stata fatta da parte del sig. Gabi.

del diritto di derivazione del Pianello dopo
la promulgazione del decreto 9 ottobre 1919,
sono a rifare qui le stesse considera-
zioni superiormente sviluppate.

Qui siamo in sede di riconoscimento, ma
occorre accertare e riconoscere il
diritto all'utenza, poi questo diritto
sarà disciplinato dalle nuove disposi-
zioni di legge. Ma le nuove disposi-
zioni non ~~pot~~ possono assolutamente
riferirsi ad un diritto che non è
ancora riconosciuto, ~~che non~~
~~secondo le nuove norme~~ ossia non
è ancora legittimamente nato.

9° Si asserisce che non si può rico-
noscere la ~~diest~~ utenza del Pianello
perché l'antico utente ~~del F~~ avrebbe

11
dovuto ottemperare alle ~~disposizioni~~
della nuova legge, e precisamente
all'art. 26, qualora avesse inteso di
portare variazioni nei meccanismi desti-
nati alla produzione e all'uso della
soga motrice.

Anche qui vale la confutazione già
svolta superiormente. Prima occorre
riconoscere il diritto, poi, accertata
e riconosciuta l'utenza, esse dovrà
ottemperare a tutti gli obblighi di legge.

In sostanza ciò che si chiede è
che cotesto Ecc.^{mo} Ministero, tenendo
conto del titolo legittimo, oppure del
l'uso trentennio 1854-1884, oppure
del ^{per tutto il} ~~uso~~ integrando l'una

12

dimostrazione con l'altra, ricorrendo
il diritto a derivare ~~dalla~~ dal
Gerio della Incisa del Pannello, e
precisamente a derivare quella
quantità ^{di} ~~di~~ _{di acqua} che dal titolo ^{di} della quantità
effettivamente utilizzata nel trentennio
sarà per risultare.

Per la Ditta Valoti

ULTERIORE MEMORIA ILLUSTRATIVA della
domanda di riconoscimento della DITTA VOLATI
(DERIVAZIONE DAL SERIO)

.....

All'Ecc.mo Ministero dei Lavori Pubblici

La domanda presentata tempestivamente dalla Ditta Volati il 19 Maggio 1922 per riconoscere l'antichissimo diritto di derivare dal Serio della Fucina del Pianello in Comune di Ardesio (Bergamo) si fonda sull'art. I del R. Decreto 9 Ottobre 1929 lettera a) e b) del detto articolo.

In fatti il diritto a derivare si fonda:

1° Sul titolo legittimo. Il diritto a derivare ha la sua base giuridica nell'atto di transazione 31 Ottobre 1179 tra il Vescovo di Bergamo e i Consoli di Ardesio. Ora è bene avvertire che il Vescovo aveva giurisdizione feudale su Ardesio e su altri Comuni della Valle Brembana, onde la sua concessione era pienamente legittima, provenendo da un potere che (come ha più volte riconosciuto il Tribunale delle Acque) «secondo l'ordinamento legislativo del tempo ne aveva piena facoltà.»

I documenti presentati a tale riguardo vanno esaminati secondo i criteri contenuti in una nota sentenza della Cassazione di Roma (26 Luglio 1919) la quale

sentati. Detta fucina ha funzionato regolarmente fino al 1908, e le prove, le testimonianze, gli atti prodotti non possono lasciar dubbio in contrario. Naturalmente, per prassi costante di codesto Ecc.mo Ministero, trattandosi di forza motrice l'espressione "effettivamente utilizzata" adoperata dalla legge va riferita non alla forza quale è prodotta dai meccanismi motori, ma quale è data dalla quantità dell'acqua moltiplicata per il salto. Vedrà codesto Ecc.mo Ministero, sulla scorta dei dati da noi presentati, la quantità di acqua utilizzata in tutto il trentennio e di cui la Fucina chiede il riconoscimento.

OPPOSIZIONE AL RICONOSCIMENTO

Contro il riconoscimento chiesto dalla Ditta Valetti si affacciano tre motivi di opposizione. Esaminiamoli distintamente.

I° Si asserisce che la derivazione a favore della Fucina del Pianello deve considerarsi decaduta a termine dell'art. 41 della vigente legge per:

- a) non uso durante un triennio consecutivo o per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;
- b) per inempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;
- c) per abituale negligenza e inosservanza delle

disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Tutto ciò si oppone perché dal 1908 la Fucina del Pianello non è in efficienza e, pur esistendo sempre le opere di presa, non si è utilizzata la presa stessa. Benonché devosi osservare che qui siamo in tema di riconoscimento e non già in tema di decadenza di una derivazione già riconosciuta. Infatti l'art. 41 comincia così: "tutti gli utenti menzionati nell'art. 1 della presente legge decadono dal diritto di derivare" intendendo con ciò di riferirsi agli utenti, cioè a coloro che hanno già un diritto e che possono quindi decadere dal medesimo; ma l'art. 41 non parla affatto di richiedenti il riconoscimento, cioè di aspiranti utenti, che non hanno ancora un diritto dal quale poter decadere.

Quando il decreto Bonomi del 16 Novembre 1916 entrò in vigore (e precisamente nel Febbraio 1917) le nuove disposizioni relative alla decadenza non potevano che riferirsi agli utenti riconosciuti, e non e non già riferirsi a coloro il cui diritto non era ancora riconosciuto e che anzi dovevano, per le nuove disposizioni legislative, farlo riconoscere. Del resto che questa sia l'esatta interpretazione della legge lo si desume dalle successive disposizioni dell'art. 41. Per far decadere un utente, occorre che

esso sia anzitutto un utente (non un aspirante utente), che lo si diffidi a utilizzare la derivazione, che intervenga un parere del Consiglio Superiore e infine che un decreto ministeriale lo dichiari decaduto. Ma non si può, per la contraddizione che è implicita nelle cose, dichiarare decaduto dal diritto di derivare un utente di cui non si è ancora riconosciuto il diritto a derivare.

2°- Si asserisce che non può farsi luogo al riconoscimento perché la nuova legge fa l'obbligo, in caso di cessione di un utente, del nulla osta del Ministro (art. 20), mentre la Fucina del Pianello fu ceduta senza i necessari nulla osta.

A parte il fatto che nessuna cessione è stata fatta ~~da~~ parte del Sig. Valati del diritto ~~di~~ derivazione del Pianello dopo la promulgazione del decreto 9 Ottobre 1919, sono a rifare qui le stesse *considerazioni* superiormente sviluppate.

Qui siamo in sede di riconoscimento. Prima occorre accertare e riconoscere il diritto all'utenza, poi questo diritto sarà disciplinato dalle nuove disposizioni di legge. Ma le nuove disposizioni non possono assolutamente riferirsi ad un diritto non ancora riconosciuto, ossia non ancora legittimamente nato.

3°- Si asserisce che non si può riconoscere la uten-

za del Pianello perché l'antico utente avrebbe dovuto ottemperare alle disposizioni della nuova legge, e precisamente all'art. 36, qualora avesse inteso di portare variazioni nei meccanismi destinati alla produzione e all'uso della forza motrice.

Anche qui vale la confutazione già evolta superiormente. Prima occorre riconoscere il diritto, poi, accertata e riconosciuta l'utenza, essa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi di legge. In sostanza ciò che si chiede è che codesto Eco. no Ministero, tenendo conto del titolo legittimo, oppure dell'uso per tutto il trentennio 1854 - 1884, oppure integrando l'una dimostrazione con l'altra, riconosca il diritto a derivare dal Serio della Fucina del Pianello, e precisamente a derivare quella quantità di acqua che dal titolo o dalla quantità effettivamente utilizzata nel trentennio sarà per risultare.

Per la Ditta Valoti

Collimento del Sig. G. B. Valoti

Società Impianti Idroelettrici dell'alto
Ticino

III
Avv. Bonomi Franco

Si prega di esibire la presente

Roma,

26 settembre 1934 - XII

La S.V. Ill.ma è pregata di favorire nella
Cancelleria di questo *Cobianchi* stanza n. *19*)
per comunicazioni che La riguardano.

Il Cancelliere Capo





Copia.

Avv. Bonomi

V. A. B. B. B.
V. A. B. B. B.

ECC. TRIBUNALE SUPERIORE delle
ACQUE PUBBLICHE in ROMA

Bergamo, li *11 primo Ottobre 1931 IX*

A richiesta della Spett. SOCIETA' PER GLI IMPIANTI
IDROELETTRICI DELL'ALTO SERIO, Soc. An. sedente in

Milano, con capitale di L.12.000.000, in persona del
suo Presidente e legale Rappresentante Gr.Uff. Giuseppe
Frua, a tutti gli effetti del presente atto rappre-
sentata per mandato speciale 24 Settembre 1931 aut. Not. Solari
Solari di Gazzaniga degli Avv. Comm. Gastone Cavalieri
di Roma, e Avv. Giorgio Lussana di Bergamo, ed elettiva-
mente domiciliata in Roma presso il primo in Via Monte
Zebio N.19 P. 1050 Ap.
Scritti
p r e m e s s o

Che con mio atto N.1616 in data 28 Settembre 1931 IX
di repertorio, ad istanza come sopra ho notificato ai
Sigg. Rag. Emilio De Ambrosis Istria, quale curatore
del fallimento del Sig. Giovanni Battista Valoti, Fogaccia
Conte Pietro di Clusone, Maninetti Giacomo di Ardesio
Cernuschi Giovanna fu Luigi, e Martinoli Annunciata Ved.
Cernuschi per se e quale rappresentante dei minori suoi
figli Anna-Maria, Giuseppe, Amessandro, Teresina, Luigina
Cesarina, Carlo Alberto Cernuschi, fu Luigi ricorso
steso nell'interesse dell'Istante avanti codesto
Ecc.so Tribunale per l'annullamento del R.D. 5 Luglio
1930 A. VIII Div. XI N.5910 dell'Ecc.so Ministero dei

Avv. P. 91.70
R. 1931



L.L.P.P.

Che venne omessa la citazione a comparire avanti

il Tribunale adito

A complemento del mio atto di notifiche e dell'atto

di ricorso stesso ho citato e col presente atto

o i t o

1°) Il fallimento del Sig. Giovanni Battista Valoti

fu Angelo, di Bergamo, rappresentato dal curatore

definitivo Rag. Emilio Ambrosio Istria

2°) Foggecia Conte Pietro fu Gerolamo di Clusone

3°) Maninetti Giacomo fu Melchiorre di Ardesio

4°) Cernuschi Giovanni fu Luigi di Bergamo, B.S. Caterina

Angelo Morla, quale erede di Cernuschi Luigi fu Stefano

5°) Martinoli Annunciata Ved. Cernuschi per se e qua-

le rappresentante dei minori suoi figli, Anna-Marie,

Giuseppe, Alessandro, Teresina, Luigina, Cesarina, Carlo

Alberto Cernuschi, fu Luigi quali eredi dello stesso,

nel suo domicilio e residenza in Bergamo, Via Umberto 1°,

a comparire avanti L'Ecc.mo Tribunale Superiore del-

le Acque in Roma nella sede del meseimo e avanti al

Giudice che sarà delegato a norma di legge da S.E. il

Presidente alla udienza del giorno 30 Dicembre 1931 X

ore di rito, per ivi sentir pronunciare sul ricorso

medesimo

Copia Autentica del medesimo atto di citazione io sot-

Martinoli Annunciato
Via Umberto I°

toscritto Ufficiale Giudiziario Angelo Bettoni, addet-
to al R. Tribunale di Bergamo, ho notificato a richiesta
come sopra al Fallimento del Sig. Giovanni Battista
Valoti di Bergamo, in persona del curatore definitivo
Rag. Emilio Ambrosia Istra mediante rilascio e conse-
gna fatta alle stesso nel suo ufficio, ivi parlando e
consegnandola a mani *che al signor*

alla Sig. Giovanna Cernuschi fu Luigi, mediante conse-
gna alla stessa nelle sua residenza e domicilio in
Bergamo B.S. Caterina, ivi parlando e consegnandola a mani

che al signor
alla Sig. Martinoli Annunciata Ved. Cernuschi di Berge-
mo, Via Umberto 1°, per se e quale rappresentante dei
minori suoi figli sopra indicati, mediante rilascio
e consegna fatta alla stessa, nel suo domicilio e residenza
ivi parlando e consegnandola a mani *che*

proprio
ed ai Sigg. Fogaccia Conte Pietro Fu Gerolamo di Clu-
sone, e Maninetti Giacomo fu Melchiorre di Ardesio
mediante spedizione di una copia autentica per ciascuno
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a' sensi di legge.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Paolo Pizzani

Luigi Feltrin

Il Commesso Autorizzato
con Decreto Presidenz. 1 Giugno 1924
R. TRIBUNALE DI BERGAMO
(Franciosi Giuseppe)

Paolo Pizzani
Luigi Feltrin

Franciosi Giuseppe



I sottoscritti Martinoli Annunziata
Ed. Cernuschi per se e figli minori; l'avv.
Antonio Bettoni per Giuseppe Cernuschi;
Giovanina Cernuschi e Anna Maria Cernuschi
delegano a rappresentarli nella presente
causa l'avv. Ercole Bonanni, eleggendolo
domicilio nel suo studio in Roma, Piazza
della Libertà N. 4 -

pa. Alfonso Cennamo - Luigia Cennamo - Albino
Cennamo figli minori

Martinoli Annunziata - Edoardo

Giuseppe Cernuschi
p.p. Giuseppe Cernuschi
Antonio Bettoni

Giovanina Cernuschi

Anna Maria Cernuschi

Visto per autentica
Ercole Bonanni





Copia.

ECC. TRIBUNALE SUPERIORE DELLE

ACQUE PUBBLICHE in R O M A

Bergamo, 11 *primo Ottobre 1931 IX*A richiesta della Spett. Società per gli ImpiantiIdroelettrici dell'Alto Serio, Società Anonima sedente in

Milano con capitale di L. 12.000.000, in persona del

suo Presidente e legale Rappresentante Gr.Uff. Giuseppe

Frus, e tutti gli effetti del presente atto rappre-

sentata per mandato speciale 24 Settembre 1931 aut.

Not. Solari di Gazzaniga, dagli Avv. Comm. Gastone

Cavalieri di Roma, e Avv. Giorgio Lussana di Bergamo,

ed elettivamente domiciliata in Roma presso il primo

in Via Monte Zebio N.19 p r e m e s s o

(Reperit)

Che con mio atto N.1616 in data 28 Settembre 1931 IX

ad istanza come sopra ho notificato ai Sigg. Reg.

Emilio de Ambrosis Istris, quale curatore del felli-

mento del Sig. Giovanni Battista Valoti, Fogaccia

Conte Piero di Clusone, Maninetti Giacomo di Ardesio,

Cernuschi Giovanna fu Luigi, e Martinoli Annunciata

Vea. Cernuschi, per sé e quale rappresentante dei mi-

norì suoi figli Anna Maria, Giuseppe, Alessandro, Te-

resina, Luigina, Cesarina, Carlo Alberto Cernuschi fu

Luigi ricorso steso nell'interesse dell'istante avanti

codesto Ecc. so Tribunale per l'annullamento del R.D.

Luglio 1930 A.VIII° Div. XI N.5910 dell'Ecc. so Mi-

*F. 1050 Legn**Dirit.**Not. P.**di 91.70**R. univ.**Luanda*

nistero dei L.L.P.F.

Che venne omessa la citazione a comparire avanti il Tribunale adito a complemento del mio atto di notifica e dell'atto di ricorso stesso ho citato e col presente atto

e i t o

1°) Il Fallimento del Sig. Giovanni Battista Valoti fu Angelo, di Bergamo rappresentato dal Curatore definitivo Rag. Emilio Ambrosia Istria

2°) Fogaccia Conte Piero fu Gerolamo di Clusone

3°) Maninetti Giacomo fu Melchiorre di Ardesio

4°) Cernuschi Giovanni fu Luigi di Bergamo, Borgo

S. Caterina - Angolo Morla, quale erede di Cernuschi

Luigi fu Stefano

5°) Martinoli Annunciata Ved. Cernuschi per se e quale rappresentante dei minori suoi figli Anna-Maria

Giuseppe, Alessandro, Teresina, Luigina, Cesarina,

Carlo Alberto Cernuschi, fu Luigi, quali Eredi dello

stesso, nel suo domicilio e residenza in Bergamo, Via

Umberto 1°.

a comparire avanti l'Ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque in Roma nella sede del medesimo e avanti al Giudice che sarà delegato a norma di legge da S.E. il Presidente alla udienza del giorno 30 Dicembre 1931 IX ore di rito, per ivi sentire pronunciar sul ricorso

medesimo .-

F. G. Dehubeuf

Copia autentica del medesimo atto di citazione io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Angelo Bettoni, addetto al R. Tribunale di Bergamo, ho notificato a richiesta come sopra al Fallimento del Sig. Giovanni Battista Valoti di Bergamo, in persona del curatore definitivo Rag. Emilio Ambrosio Istriamediante rilascio e consegna fatta allo stesso nel suo Ufficio, ivi parlando e consegnandola a mani

proprie

alla Sig. Giovanna Cernuschi fu Luigi, mediante consegna alla stessa nella sua residenza e domicilio in Bergamo Borgo S. Caterina, ivi parlando e consegnandola a mani

consegnata

alla Sig. Martinoli Annunciata Ved. Cernuschi di Bergamo, Via Umberto 1°, per sé e quale rappresentante dei minori suoi figli sopra indicati, mediante rilascio e consegna fatta alla stessa, nel suo domicilio e residenza, ivi parlando e consegnandola a mani

all'originale

ed ai Sigg. Fogaccia Conte Pietro fu Gerolamo di Clusone, e Maninetti Giacomo fu Melchiorre di Ardesio mediante spedizione di una copia autentica per ciascuno

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a' sensi
di Legge;=

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Luigi...

Il Commesso Autorizzato
col Decreto Presidenz. 1 Giugno 1924
DEL TRIBUNALE DI BERGAMO
(Francini Giuseppe)

Francini



Il sottoscritto, curatore del Fallimento Valoti,
in conformità al decreto 21 novembre 1931 del
Giudice Delegato, delega a rappresentarlo l'avv.
Alessandro Tiraboschi, e poiché questi, avendo pel
suddetto decreto facoltà di nominare un procurato-
re in Roma, ha nominato S.E. l'avv. Ivano Bonomi
delega anche l'avv. Ivano Bonomi a rappresentarlo
nel presente giudizio ed elegge domicilio nel suo
studio in Roma, Piazza della Libertà 4.



IL CURATORE DEL FALLIMENTO
Ufficio Metallurgico G. B. Valoti
Via EMILIO DE AMBROSIS 137
BERGAMO

Visto per autenticità
Ivano Bonomi

1 RAGIONE

MINISTERO DE AMBROSIA
VIA G. TIRABOSCHI TELEF. 14-71
BERGAMO



REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI B E R G A M O

NELLA PROCEDURA DEL FALLIMENTI G.B. VALOTI DI BOLTIE

RE = ILL/MO SG. GIUDICE DELEGATO SG.AVV. CAV. LUIGI

ROCCA =

Con Decreto 20/Aprile/1929 la S.V.Ill/ma nominava
l'Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi di Bergamo quale av
vocato della procedura fallimentare.

Come è noto alla S.V.Ill/ma, in seguito alle lunghe e
laboriose pratiche esperite dal sottoscritto, l'Eccel
so Ministero dei LL.PP. con decreto di riconoscimento
in data 5/Luglio/1930 VIII° ha riconosciuto ai sensi
dell'art. I. Lett. B. del R.D.L. 9/10/1919 N° 2161 al fal
lito G.B. Valoti e ad altri cocontestati il diritto di
derivare dal fiume Serio in Comune di Ardesio provin
cia di Bergamo mod. IO di acqua atti a produrre col sal
to di m. 5,50 la potenza nominale di HP. 73,33 per azio
nare un maglio denominato "Fucina del Pianello" situato
nello stesso comune di Ardesio sezione Bani distinto
al mappale N° I097.

Successivamente la Soc. Impianti Idroelettrici Alto Se
rio, che ingiustamente deteneva tale diritto di acqua,
insorgeva contro tale decreto riconoscimento del Mini
stero del LL.PP. e citava il sottoscritto nella sua
veste di Curatore del Fallimento G.B. Valoti di Boltie

1323 R. Copie
Bolle N. (L. 10)
Copie N. (L. 2)
Marche (L. 010)
Firma (L. 1210)
21 NOV. 1931 Anno X
Bergamo, Il

Il Cancelliere



re e gli altri cointestati, che provvederanno a parte
a farsi assistere nel giudizio, davanti all'Ecc/ma Tri-
bunale Superiore delle Acque in Roma, per l'udienza
del giorno 30/Dicembre/1931/ Ore 10 per ivi sentire
pronunciare sul ricorso medesimo.

Stando così le cose, si rende necessario che il cura-
tore sia assistito dal legale del Fallimento Onor. Avv.
Alessandro Tiraboschi per sostenere presso l'Ecc/Mo
Tribunale Superiore delle Acque in Roma, le buone rag-
ni dell'amministrazione fallimentare, che fra l'altro
è proprietaria di una metà del diritto di acqua di
cui sopra; e pertanto il sottoscritto

FA RISPETTOSA ISTANZA

alla S.V. Ill/ma perchè voglia autorizzare detto Sg.
Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi ad assistere il sotto-
scritto nella causa vertente davanti alla Superiore
Magistrature delle Acque, con facoltà di associarsi un
procuratore residente in Roma.
Con lam massima osservanza.

Il Curatore Del Fallimento

A. 209 S. Tiraboschi

Bergamo li 21/Novembre/1931/X°

DECRETO

Il Giudice Delegato

Letto il suesteso ricorso e ritenuto l'esposto

Visto il Decreto 20/Aprile/1929 di questo Ufficio col quale veniva nominato il Sg. Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi avvocato di questa città, quale procuratore del fallimento.

Vista la citazione notificata al Curatore ad istanza della Soc. Impianti Idroelettrici Alto Serio per comparire avanti al Tribunale Superiore delle Acque in Roma per l'udienza del 30/Dicembre/1931/X°

Visto l'art. 4 della legge 10/Luglio/1930 N° 995

Autorizza il Curatore Sg. Rag. Emilio De Ambrosis Istria a costituirsi nel giudizio suindicato coll'assistenza del Sg. Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi e dà autorizzazione a quest'ultimo di associarsi un procuratore residente in Roma.

Bergamo li 21/Novembre/1931/X°

Il Giudice Delegato

F/to. L. Rocca

Il Cancelliere: F. Zanda

Copia conforme coll'originale e si rilascia al Signor

Bergamo

21 NOV. 1931 Ann 1

IL CANCELLIERE





50/31
N. 9359/3134 di Rep.

MANDATO GENERALE

Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA. =

L'anno 1931 millenovecentotrentuno addì 27 agosto ventisette anno IX°

In Bergamo nel mio studio in Piazza Porta Nuova al Civ. N. 2 =

Avanti di me Dott. Giuseppe Locatelli Notaio residente in Bergamo ed iscritto presso il Collegio Notarile distrettuale di questa Città e senza la presenza dei testi ai quali la parte col mio consenso dichiara rinunciare per avere i requisiti di legge si è presentato il Signor CERMUSCHI GIUSEPPE fu Luigi nato e domiciliato a Bergamo in Via Umberto I° N. 14; persona della cui identità e capacità io Notaio sono certo il quale mi dichiara col presente atto di voler nominare, come nomina e costituisce, a suo procuratore generale il Signor Bettoni Avv. Antonio di Francesco, di Bergamo; e a tale scopo accorda al nominato procuratore ogni più ampia facoltà affinché in suo nome e vece amministri tutti i beni da esso costituente posseduti e da possedere e ne disponga come se egli fosse l'assoluto proprietario e così: Acquisti, vendita permuti mobili ed immobili ne conven-

Registrato e
Pubblicato il
venerdì 1.9.1931
A 231 del. 131
di 15.60 di Ricambio
F. M. Scipelli



Locatelli

ga il prezzo e lo esiga, ovvero accordi termini per il pagamento, rinunciando all'ipoteca legale competente al venditore : ceda crediti azioni e diritti anche ereditari ne acquisti e ne riceva in pagamento, faccia ed accetti donazioni, paghi debiti accertati, esiga somme a qualsiasi titolo, tanto da privati quanto da Corpi morali, pubblici stabilimenti e delle finanze nazionali ed estere e ne rilasci quitanza, acconsenta alla costituzione, surroga e cancellazione o restituzione di ipoteche : affranchi censi, rendite perpetue e vitalizie e le costituisca, stipuli e risolva locazioni per qualunque tempo, lo rappresenti negli inventari, negli incanti giudiziali e negli appalti e nelle divisioni così amichevoli che giudiziali, stabilisca servitù e rinunci a quelle esistenti, faccia o riceva delegazioni di censo, novazioni, ratifiche, riscatti, contragga mutui, assuma obbligazioni, sottoscriva cambiali ed altri effetti commerciali; li rinnovi, li avalli ne faccia la girata, li accetti o li protesti, faccia operazioni bancarie presso qualunque banca di credito, si costituisca in società e ivi lo rappresenti, rinnovi o rescinda contratti in corso, transiga, nomini erbitri anche come amichevoli compositori, nomini e revocati avvocati, procuratori e periti, elegga domicilio, si costituisca fideiussore

solidario o sussidiario, faccia ricorsi e lo rappresenti innanzi a qualunque autorità, lo rappresenti in giudizio in ogni grado di giurisdizione, lo rappresenti nei fallimenti, deferisca, riferisca e accetti giuramenti anche decisori, promuova pignoramenti e sequestri a mano di debitori e di terzi, ne curi la revoca, curi altresì l'esecuzione dei giudicati, accetti eredità con o senza beneficio d'inventario, le ripudi se onerose, ne faccia la denuncia, proceda a divisioni, revisioni di conti liquidazioni ed atti conservativi, lo rappresenti nei comizi o consorzi, alieni le rendite sullo Stato, faccia qualunque altra operazione sui titoli del Debito Pubblico, dei Corpi morali e delle Società: ritiri da qualsiasi ufficio effetti raccomandati o assicurati, vaglia o pacchi postali, Buoni del Tesoro, assegni sulle Banche o su qualsiasi tesoreria o cassa; sostituisca mandatari con simili o più limitati poteri.

In una parola, faccia, anche se qui non specificate, quanto far potrebbe il mandante medesimo se presente, con la promessa di tenere per rato e valido l'operato del sunnominato procuratore.

E richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho data lettura alla parte che dopo aver approvato quanto sopra esposto si sottoscrive con me



TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

COMPARSA CONCLUSIONALE

Per il Sig. G. B. Valotti e per il Sig. G. B. Valotti

FALLIMENTO DEL SIG. G. B. VALOTTI / rappresentato dal

curatore rag. Emilio De Ambrosis Istria e patrocinato

dagli avv. Alessandro TIRABOSCHI e Ivano BONOME

in nome e per conto del Sig. G. B. Valotti, domiciliato

in Milano, contro la

SOCIETA' PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI DELL'ALTO

SERIO rappresentata dal Grand. Uff. Giuseppe Frus.

IN FAVORE DEL F. A. T. O.

Sul fiume Serio, e precisamente nel Comune di Ardesio

(Bergamo) esisteva da secoli un antico diritto

di derivare la quantità d'acqua necessaria per azionare

un mulino edibito alla lavorazione del ferro, e

installato nella così detta Fucina del Pianello.

Tale diritto trovava la sua base giuridica nel-

l'atto di transazione 31 ottobre 1179 tra il Vescovo

di Bergamo e i Consoli di Ardesio. Ora è bene avvertire

che il Vescovo aveva giurisdizione feudale su

Ardesio e su altri Comuni della Valle Seriana, onde

la sua concessione era pienamente legittima, provenendo

da un potere che (come ha più volte riconosciuto

questo Ecc. Tribunale) secondo l'ordinamento

legislativo del tempo ne aveva piena facoltà.



La Fucina del Pianello continuò indisturbata a utilizzare, a scopo di forza motrice, la derivazione dal Serio, e l'utilizzò certamente per tutto il trentennio 1854 - 1884.

Sopraggiunta la nuova legge sulle acque pubbliche che prescrive l'obbligo di far riconoscere il diritto all'uso dell'acqua, la Fucina del Pianello, e per essa uno dei suoi proprietari, il Sig. G.B. Valoti, fece, nei termini di legge, e precisamente il 19 maggio 1922, istanza per riconoscimento di utenza.

Intanto la Società Impianti Idroelettrici Altea Serio chiedeva ed otteneva, con decreto 12 novembre 1922, una più ampia derivazione dal Serio, derivazione che veniva così ad assorbire, e quindi a rendere incompatibile quella minore del Pianello, per la quale era in corso la procedura di riconoscimento.

Da ciò un contrasto di interessi fra la Società Impianti Idroelettrici e gli antichi utenti del Pianello; la prima per opporsi al riconoscimento del loro diritto a derivare; i secondi per far riconoscere il loro diritto e con ciò chiedere i particolari compensi di cui all'art. 34 della legge sulle acque pubbliche.

Questo contrasto - che costituisce ancora la sostanza della presente lite - si è svolto lungamente



in sede amministrativa, finché il Ministro dei Lavori Pubblici, con suo decreto 5 luglio 1930 Anno VIII ha riconosciuto ai sigg. G. B. Valoti, Luigi Cermuschi, Pietro Fogaccia e Giacomo Meninetti il diritto a derivare dal fiume Serio la potenza nominale di HP. 73. 33. Il predetto decreto del Ministro dei Lavori Pubblici venne regolarmente notificato, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Bergamo, il giorno 16 ottobre 1930, al Rag. De Ambrosia Istria curatore del Fallimento Valoti, unico fra i proprietari della cosiddetta Fucina del Pianello che avesse inoltrata e sostenuta la domanda di riconoscimento di utenza.

E qui cade in acconcio rilevare che le doglianze, che si contengono nel ricorso della Società ricorrente, per non avere avuta essa diretta notificazione del decreto ministeriale, non hanno fondamento. Anzi tutto è infondata la pretesa che il decreto di riconoscimento dovesse essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Qui si equivoca fra decreto di concessione (che per le grandi derivazioni deve essere un Decreto Reale, non un Decreto Ministeriale) e decreto di riconoscimento, che è sempre un semplice decreto ministeriale, per il quale la legge non prescrive affatto l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

L'art. 5 del regolamento 14 agosto 1920 che disciplina le domande di riconoscimento, dispone soltanto che del decreto di riconoscimento si dia, a mezzo di ufficiale giudiziario, notifica all'interessato, cioè a colui o a coloro che hanno prodotta la domanda. Nel nostro caso la domanda di riconoscimento era stata fatta dal Valoti, e a lui, e non già agli altri comproprietari, e non già agli opposenti, dovevasi notificare il decreto di riconoscimento.

Contro tale decreto ha ricorso, con atto notificato il 28 settembre 1931, la Società per gli Impianti Idroelettrici dell'Alto Serio, chiedendone l'annullamento.

DIRITTO

PRETESA CARENZA DEL TITOLO

Nel ricorso della Società Impianti Idroelettrici, si pretende qualificare di "speculazione che la legge vieta" l'azione del Valoti e degli altri comproprietari del Pianello per far riconoscere la loro utenza. L'accusa è assurda. La legge sulle acque pubbliche mira a rendere possibile a chi costruisce un grande impianto, che utilizzi nel modo migliore l'acqua di un fiume, di assorbire le minori utenze preesistenti; ma poichè la legge non poteva essere una legge di spogliazione, essa ha fatto obbligo al nuovo con-



-cessionario di compensare o indennizzare le minori utenze che restano assorbite. Così nel decreto di concessione alla Società Impianti Idroelettrici si è introdotta come sempre la riserva che ogni minore utenza assorbita se legittimamente costituita troverà tutela nel disposto dell'art. 34 del R. Decreto 19 ottobre 1919.

Si tratta dunque (al di fuori di ogni parola gresca) di decidere se la minore utenza del Valoti è altri legittimamente costituita; e bene essi hanno fatto chiedendo, in conformità alla legge, il riconoscimento del loro diritto a derivare; come bene fanno oggi a difendere il loro titolo dalle pretese ed eccezioni avversarie.

Le quali pretese ed eccezioni vertono sostanzialmente su due punti: a) carenza di titolo; b) decadenza per inefficienza della deviazione.

I. La prima eccezione è presentata in modo assai obrigativo nel ricorso della Società. Né poteva essere diversamente.

Il Sig. Valoti ha presentato un'ampia documentazione, in sede amministrativa, per dimostrare non solo (e su ciò sembra non vi sia opposizione alcuna) il diritto eccolare risalente al 1179 dell'officina del

Pianello, a derivare dal fiume Serio; ma anche per dimostrare che dal 1854 al 1884 e molto oltre, fino cioè al 1908, la derivazione è rimasta in piena efficienza. Contro una tale documentazione, controllata diligentemente dal Ministero dei Lavori Pubblici, nulla ha opposto ed oppone la Società ricorrente, onde è a ritenersi che la documentazione sia esauriente e completa.

Ma secondo la ricorrente tutto ciò è in contrasto con quello che potrebbe apparire dall'esame di manufatti, esame che venne fatto nel 1924. Si legge nel ricorso: "Se il verbale di sopralluogo non fosse redatto in modo tanto schematico, ma si fossero esaminati più attentamente i residui dell'Officina e del canale, dovrebbe risultare che la data di costruzione di quanto sopra è di molto più recente del 1854".

La forma condizionale usata toglie ogni efficacia all'argomento; infatti si vuol far dire ad un verbale ciò che esso non dice. Ma se anche dicesse chiaramente che si sono trovati materiali di età posteriore al 1854, nulla si sarebbe ancora provato contro la documentazione probatoria; essendo di tutta evidenza che in settanta anni (dal 1854 al 1924) data del sopralluogo) riparazioni molteplici nel canale e nella officina hanno introdotti materiali più recenti

nell'antica costruzione. Il tentativo di infirmare i titoli per i quali il Valoti ed altri hanno ottenuto il riconoscimento della loro secolare derivazione, è dunque del tutto inefficace.

II- L'argomento principe del ricorso avversario è l'inefficienza recente della derivazione. Da quando comincia questa inefficienza? La Società ricorrente, in una sua lettera del 28 agosto 1925, diretta all'Ingegnere Capo del Genio Civile di Bergamo asseriva che già nel 1912 la Fucina del Pianello era sprovvista di diga, canale e officina dei motori. La Ditta Valoti, con documenti inoppugnabili, ha dimostrato che nel 1906 la Fucina del Pianello ha cessato di funzionare. La Società ricorrente ha più tardi sostenute, ed ora sostiene, che l'inefficienza si è verificata nel 1906. Questa data, come si vedrà in seguito, non ha importanza. Potremo per il nostro assunto adottare, senza inconvenienti, quella più arretrata e cioè quella che indica, senza però provarla, la Società avversaria: la data del 1906. Dal 1906 fino alla promulgazione della nuova legge sulle acque pubbliche, che si concreta col R. Decreto 20 Novembre 1916, sono trascorsi dieci anni. La derivazione inefficiente del Pianello è rimasta in questi

dieci anni sotto il regime della legge 10 agosto
 1884 n. 2644. Potevasi per quella legge farla deca-
 dere? Assolutamente no, giacché per l'art. 5 di quel-
 la legge occorreva un trentennio di non uso per ne-
 gare il rinnovamento della concessione.
 Dal 1916 in avanti la derivazione inofficiale del
 Pianello cade sotto le disposizioni della nuova leg-
 ge. Quale è la nuova norma cui deve obbedire l'anti-
 ca derivazione? Anzitutto, fare riconoscere l'uten-
 za. Prima di questo riconoscimento di proprietari del
 Pianello, sig. Valoti e compagni, non sono ancora giu-
 ricamente degli utenti. Hanno un diritto da far
 valere, ma non sono ancora in possesso di quel dirit-
 to. Perciò essi debbono, entro i termini di legge,
 chiedere che la loro utenza sia riconosciuta.
 Riconosciuta l'utenza, divenuti degli utenti, essi so-
 no sottoposti alle discipline della legge, e quindi,
 anche all'eventualità della decadenza. L'art. 41 del-
 la legge sulle acque parla di utenti e non già di a-
 spiranti utenti.
 Solo gli utenti possono essere dichiarati decaduti,
 non coloro che non essendo ancora utenti, per fu-
 ture ragioni, non possono
 essere dichiarati dalla legge, non possono
 decadere da ciò che non hanno ancora ottenuto.
 La retta interpretazione della legge - quale del re-

-sto è stata chierita da recenti giudicati di codesto
 Tribunale e della Suprema Corte di Cassazione e in
 -questa: Chi ha utilizzato acqua pubblica per tutto
 -il trentennio 1854/1884 ha diritto di chiedere che
 l'utenza gli sia riconosciuta, anche se al momento
 della domanda l'utenza non sia più efficiente. Soltan-
 -to dopo il riconoscimento dell'utenza hanno pieno ef-
 -fetto le norme della nuova legge, che all'art. 41 com-
 -mina la decadenza dopo un triennio di inefficienza e
 -previa diffida. Non si applica la nuova legge
nel nostro caso, soltanto dopo il decreto ministeriale
5 Luglio 1930, che riconosceva nei Sig. Valotti e com-
pagni la qualità di utenti, si può parlare di proce-
dura di decadenza. Ma, la decadenza per inefficienza
- come diremo fra poco - non può più pronunciarsi
giacché, per il decreto di concessione alla So-
cietà Impianti Alto Serio del 1922, la derivazione
testè riconosciuta è stata da tempo assorbita nella
utilizzazione più ampia concessa alla Società ricor-
-rente.

PRETESA MANCATA, DIFFIDA.

Il ricorso avversario pretende che si sia violata
 la legge non diffidando - a termini nell'art. 41
 del Decreto 9 ottobre 1919 - i sigg. Valotti e compa-
 gni, e ripristinare, sotto pena di decadenza, la deri-

vazione, nel momento stesso o subito dopo che essa ve-
 niva loro riconosciuta, ed ammettere che si trattava
 di un'ipotesi di fatto, e che, se l'Amministrazione
 dei LL.PP. avesse accolto subito la do-
 manda di riconoscimento presentata dal Valoti il 19
 maggio 1922, poteva il Ministero non fidarsi a
 tenere sotto pena di decadenza ufficiale la sua de-
 clarazione (giacché, per la decadenza occorre un trien-
 nio di inattività), almeno sollecitarlo a far uso del-
 l'acqua riconosciutagli. Ma con decreto di qualche me-
 se dopo, e precisamente del 12 novembre 1922, l'acqua
 del Serio, e anche quella della utenza del Pirello,
 erano concesse alla De. Angeli Frua e poi all'attuale
 Società ricorrente. Non poteva più dunque il Valoti
 riproporre la sua utenza, senza trasgredire il de-
 creto che concedeva ad altri la sua acqua. Pretendere
 che il Ministero gli intimi di far propria l'acqua
 che il Ministero stesso ha già concesso alla Società
 ricorrente, è un atto di ribellione al
 suo decreto, è cosa così assurda che non merita al-
 tre confutazioni.
 La legge già regolata il caso. L'art. 349 della legge
 sulle acque pubbliche è espressamente ri-
 chiesto nel decreto di concessione di cui usufruisce
 la Società ricorrente e prescrive che, ove la maggiore

utilizzazione assorba le minori, queste dovranno essere indennizzate oppure compensate con corrispondente energia. E' questa la soluzione che la Valetti ha chiesto e ancora chiede.

PRETESA DECADENZA PER NON PAGAMENTO DI CANONI

La Società ricorrente, che vorrebbe veder decaduta l'utenza del Pianello, ha chiesto la decadenza anche in base alla lettera d dell'art. 41 della legge sulle acque; mancato pagamento di tre annualità del canone. Basti qui ricordare che con lettera 10 Ottobre 1930 il Curatore del fallimento Valetti scriveva al Ministero dei LL.PP. avvertendolo che la propria derivazione era stata assorbita dalla Società Impianti Alto Serio, la quale paga il canone per tutta la forza sviluppata dall'acqua del Serio, e quindi anche per quella riconosciuta alla Fucina del Pianello. Se la Ditta Valetti pagasse un canone per l'acqua che non può derivare, l'Erario percepirebbe due volte lo stesso canone. Tali ragioni sono del resto confortate dalla chiara dizione dell'art. 34 della legge che prescrive che qualora l'utente minore abbia e ricevere acqua e energia dall'utente maggiore che lo ha assorbito, esso deve pagare a lui e non allo Stato e ai Comuni il canone prescritto.

Solo, dunque, nel caso che la Società ricorrente de-

...vebbe convenire di dare alla pucina del pianello, non
già, l'indennità per l'occupazione, se acqua, energia cor-
rispondente, essa (e non già lo Stato) potrebbe preten-
dere il canone indicato nel decreto di riconoscimen-
to. Ma allo Stato degli atti la Società ricorrente è
del tutto inadempiente, agli obblighi che le spettano
per l'assorbimento già compiuto delle utenze minori.
Per questi motivi, si è il ...

... CHIEDE ...
X Ricorso al Tribunale Superiore delle Acque
foggiere il ricorso della Società per gli impianti
Idroelettrici dell'Alto Reno contro il Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici (Div. XI N. 5940) in data
21 luglio 1930 Anno VIII, con la condanna della stessa
Società a pagare i costi del presente ricorso.

Roma, 24 febbraio 1932 - X

Av. Adolfo Vivaldi

Avv. Emanuele ...

V. ...

...

...

...


...

Le copie della
memoria per
Sall. S. B. Patotti

nella causa
in discussione il 15 giugno 32

9 giugno 1932

-FIUME SERIO- Schema dell'antico canale e della Fucina del Pianello in Ardesio, della derivazione concessa alla Ditta De' Angeli e C. e delle derivazioni comandate da Maninetti Gia como e Società Cotomificio Bustolese e non accordate perche incompatibili con quella De' Angeli e C.



Regio Tribunale Superiore delle Acque

R O M A

Memoria

PER

la **DITTA FRATELLI DAMIOLI**, - *ricorrente*

CONTRO

la **SOCIETA' MEDITERRANEA DI ELETTRICITA'**

FATTO

La Società Mediterranea di Elettricità chiedeva, alcuni anni fa, in concorrenza con altri richiedenti, la concessione di una grande derivazione del fiume Liri. Contemporaneamente affidava in appalto i lavori per la predetta derivazione alla Ditta Damioi, ma senza mettere la Ditta in grado di eseguirli: talchè i Damioi hanno dovuto ricorrere al magistrato per far dichiarare l'inadempienza della Società che ha sempre ritardato e impedito l'opera dell'impresa appaltatrice.

Durante le lunghe pratiche e in pendenza del Reale Decreto di concessione, la predetta Società

chiese, nel 1923, la licenza per la provvisoria esecuzione dei lavori da iniziarsi a proprio rischio e pericolo.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore delle Acque, accoglieva l'istanza e dava licenza alla Società di iniziare a proprio rischio i lavori.

Il Decreto del Ministero è in data 9 giugno 1923 n. 2993 e richiama oltre l'art. 14 anche l'articolo 25 della predetta legge sulle acque.

In esecuzione di tale decreto e del richiamo ivi fatto dell'art. 25, che in un suo capoverso consente, in casi di urgenza, l'occupazione temporanea di cui all'art. 71 della legge 25 giugno 1865, il Prefetto di Caserta emetteva a sua volta un decreto in data 5 luglio 1923 col quale ordinava l'occupazione temporanea di alcuni immobili, fra i quali gli immobili nel territorio Torretta di S. Giovanni Incarico, in possesso della Ditta Fratelli Damioli che vi ha i propri cantieri e perfino l'apprensione di mobili materiali, ecc.

Dopo alcuni ricorsi in via amministrativa, che sono valsi ad ottenere una sospensione del decreto prefettizio, si invoca ora il giudizio di merito.

DIRITTO

La parte avversaria, ha, nella sua prima memoria, dedotte, fra l'altre, due pregiudiziali: la carenza d'interesse della Ditta Damioli, e l'incompetenza del Tribunale Superiore delle Acque.

Carenza d'interesse

La parte resistente avvertendo non essere possibile sostenere la carenza d'interesse dei ricorrenti di fronte al decreto prefettizio 9 luglio 1923, che ordina l'occupazione dei vari immobili, fra cui quelli in possesso della Ditta Damioli, si industria di far credere che la carenza riguardi il Decreto Ministeriale « rientrando esclusivamente nel campo di azione dell'Amministrazione pubblica riconoscere se un'opera sia o meno urgente e indifferibile ».

Ma è facile scorgere che fra il decreto ministeriale e il decreto prefettizio vi è un rapporto di causa ad effetto che li rende inscindibili. Non potrebbe esistere il decreto prefettizio dal quale l'interesse della Ditta Damioli è stato evidentemente lesa, se non vi fosse il decreto ministeriale che, ri-

chiamando erroneamente — come dimostreremo più avanti — l'art. 25 della legge sulle acque, autorizza l'azione del Prefetto.

Ciò è di così chiara evidenza che non occorrono ulteriori dimostrazioni.

Incompetenza del Tribunale Superiore

L'eccezione di incompetenza è egualmente infondata.

Il ricorso della Ditta denuncia la violazione di legge che è nel provvedimento definitivo del Ministro in data 9 giugno 1923, in materia di acque pubbliche e, in conseguenza impugna i provvedimenti ordinati dal Prefetto. Qui dunque l'applicazione dell'art. 70 del decreto 9 ottobre 1919 n. 2161 non può essere messa in dubbio, e cade la pregiudiziale subordinata affacciata dalla parte resistente, doversi in caso adire non il Tribunale Superiore, ma il Tribunale di primo grado.

Ma si afferma erroneamente che, « poichè non si tratta di acque ma di occupazioni di immobili » la competenza a giudicare spetta al Consiglio di Stato. E qui si accenna alla decisione 17 marzo 1923 Isidoro Celi contro il Prefetto di Messina e la

Società Messina Imprese Elettriche (Acque e Trasporti anno 1923 pag. 166) nella quale il Consiglio di Stato ebbe a giudicare intorno ad una questione che può a primo aspetto, presentare qualche superficiale analogia con quella di cui è causa.

Ma è da osservare che la questione dell' incompetenza del Consiglio di Stato non venne sollevata, talchè non si ha un chiaro e ragionato giudicato, che respinga la tesi della incompetenza e dichiari la competenza del Consiglio di Stato. Di più, la natura della questione era diversa. Si trattava di annullare o meno il decreto del Prefetto di Messina per occupazione temporanea, decreto che non derivava, come nel nostro caso, da un precedente decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in tema di derivazioni di acque pubbliche. La parte ricorrente fondava il suo ricorso sulla mancanza di un tale decreto del Ministro, ma l'aver respinto tale eccezione è la miglior prova che non trattavasi di un provvedimento derivato da un atto del Ministro in materia di acque pubbliche, nel quale caso sarebbe sorta la competenza del Tribunale Superiore delle Acque.

Ma se il giudicato del 17 marzo 1923 del Consiglio di Stato non contraddice alla nostra tesi, un

altro giudicato del Consiglio di Stato del 14 luglio 1922, Manili e Persi contro Società Industriale dell'Aterno (Acque e Trasporti anno 1923 pag. 165) risolve implicitamente la eccezione dei resistenti circa l'incompetenza del Consiglio di Stato, giudicando che le questioni *in materia di occupazioni temporanee di fondi per l'esecuzione di opere di bonifica sono di esclusiva competenza dei Tribunali delle Acque.*

Ora, se basta il fatto di occupazioni inerenti a opere di bonifica per far sorgere la competenza del Tribunale delle Acque, come vi può essere dubbio nel nostro caso in cui trattasi di occupazioni per l'inizio di una grande derivazione di acqua pubblica dal fiume Liri?

L'eccezione d'incompetenza sollevata dalla parte resistente non ha, dunque, alcun fondamento.

NEL MERITO

I motivi del ricorso della Ditta Damioli si concretano nella deduzione che i decreti impugnati sono viziati da violazione e falsa applicazione di legge ed, in ispecie, degli articoli 14 e 25 del Decreto-legge 9 ottobre 1919.

La Ditta non discute, perchè non le è, in que-

sta sede, concesso, le ragioni di urgenza che il Decreto Ministeriale 9 giugno 1923 ha creduto di riconoscere nella specie, facendo così luogo a quelle disposizioni che diedero pretesto e causa all'impugnato decreto 5 luglio 1923 del Prefetto di Caserta. Benchè, per la moralità della posizione assunta dalla Ditta Damioli nella presente vertenza, essa abbia richiamata la insussistenza della asserita urgenza, in base alla quale la Società Mediterranea di Elettività ha ottenuto il decreto ministeriale del 9 giugno; benchè essa abbia rilevato che è, per lo meno assai strano, per non dire assolutamente assurdo, che una Società appaltante, la quale ha lasciato il proprio appaltatore inoperoso per mesi e poi per anni, offendendone così i diritti e gravemente danneggiandolo, si desti proprio ora con una fretta di fare, quale non aveva mai avuto prima d'allora; benchè queste ed altre ragioni abbiano indotto la Ditta Damioli a constatare che l'asserita urgenza è un espediente per spogliarla dai suoi cantieri, con pregiudizio proprio e con pregiudizio della lite vertente, essa non può qui dimostrare, come sarebbe agevole se si potesse discutere in tema di fatto, che non sussiste « l'accertata ur-

genza » ammessa dal provvedimento ministeriale e quindi dal conseguente provvedimento prefettizio.

L'esame, al quale la Ditta ricorrente deve limitarsi, versa tutto sulla interpretazione degli articoli 14 e 25 del Decreto-Legge 9 ottobre 1919, dei quali è stato fatto mal governo, come va a dimostrare.

L'articolo 25 del D. L. 9 ottobre 1919

L'articolo 25 del Decreto-legge in vigore deriva dall'art. 13 del decreto-legge 20 novembre 1916 n. 1664. L'esame che di quel primo decreto, origine di tutta la nuova legislazione sulle acque pubbliche, ha fatto la Commissione del Senato, relatore l'On. Rolandi-Ricci, e poi il Senato stesso, ha indotto il Governo a modificare, nel testo dell'art. 25, le disposizioni del corrispondente art. 13 del decreto originario, introducendovi alcune garanzie alla privata proprietà.

Il vigente articolo 25 nel suo primo comma dichiara — identicamente all'originario articolo 13, al quale corrisponde — *che il decreto di concessione ha*

efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e impianti occorrenti.

Ma, in seguito, i due articoli — il vigente e l'antico — differiscono. L'articolo antico, stabiliva che « Il concessionario potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici ». Il vigente articolo 25, invece, stabilisce che, dichiarata, col decreto di concessione, la utilità pubblica, si debba procedere poi a norma delle disposizioni ordinarie della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per utilità pubblica.

Ma, poichè il Senato ha considerato anche il caso che l'urgenza di iniziare i lavori sia tale da richiedere la occupazione immediata dei beni occorrenti, con una procedura più rapida, come può essere quella indicata nell'art. 71 della legge sulle espropriazioni, così ha consentito, col penultimo capoverso dell'articolo emendato, di applicare la procedura dell'art. 71 quando, *ottenuta la concessione e, con la concessione, la dichiarazione di utilità pubblica, il Ministro su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, dichiarare urgente e indifferibile l'esecuzione di lavori.* L'On. Rolandi Ricci, nella sua

pregevole relazione al Senato del 18 aprile 1918, ha chiaramente spiegato il significato dell'emendamento proposto e poi accolto dal legislatore: « *Si è conservato* — scrive il Rolandi-Ricci relatore della Commissione senatoriale — *inalterato alle grandi derivazioni il carattere della utilità pubblica ai fini dell'espropriazione, ma la facoltà dell'occupazione immediata, è stata subordinata, con opportuno riguardo alla proprietà privata, alla dichiarazione di urgenza dell'esecuzione dei lavori, la quale non potrà emeltersi dal Ministro se non su conforme parere del Consiglio Superiore.*

Dunque la genesi dell'introduzione della straordinaria procedura dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 nell'articolo 25 della legge sulle acque pubbliche, ha significato di una maggiore tutela dei diritti dei terzi e di una maggiore garanzia della proprietà privata. L'immissione in possesso dei beni occorrenti non avviene più — come era nell'antica Legge del 20 novembre 1916 — attraverso una procedura sommaria stabilita per tutti i casi nella legge stessa, ma questa immissione in possesso con immediata occupazione temporanea ha bisogno di essere consentita da un ulteriore atto del Ministro, su conforme parere del Consiglio delle Acque.

Dato ciò, ecco come possono scomporsi e graduarsi le successive disposizioni dell' art. 25 della legge vigente:

a) Anzitutto deve esservi un Decreto Reale di concessione definitiva, che è condizione *sine qua non* per mettere in essere le successive disposizioni. Tale decreto ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e gli impianti inerenti alla concessione e che saranno precisati nel progetto esecutivo da approvarsi.

b) Il concessionario acquista con ciò il diritto di giovare della legge sulle espropriazioni, la cui ordinaria procedura egli è tenuto a seguire (art. 48 e seguenti della legge sulle espropriazioni).

c) In caso di urgenza, il concessionario può giovare, non più della procedura ordinaria della legge sulle espropriazioni, ma della straordinaria procedura dell' art. 71 della legge stessa per l' immediata occupazione dei beni occorrenti. Ma in tal caso occorre che il Consiglio Superiore (Comitato Permanente) riconosca l' urgenza e l' indifferibilità dell' opera e il Ministro, con suo decreto, lo dichiari.

Posto ciò, è di tutta evidenza che non si possono richiamare, a comodo proprio, alcune parti

dell'articolo 25, omettendo le disposizioni contenute nelle altre parti, così come non si può alterare l'ordine logico delle disposizioni e la loro naturale derivazione. *Chi non è concessionario di un'opera di grande derivazione non può giovare della legge di espropriazione per pubblica utilità, giacchè gli manca la necessaria dichiarazione di pubblicità dell'opera. Così chi non è in condizione di giovare della legge di espropriazione, appunto perchè non è ancora concessionario di un'opera di pubblica utilità, non può ottenere l'immediata occupazione temporanea dei beni che egli asserisce essere necessaria all'esecuzione delle opere, ma che non sono ancora delimitate con precisione in alcun progetto esecutivo approvato, appunto perchè egli non ha ancora ottenuta la concessione.*

Insomma l'applicazione del penultimo capoverso dell'art. 25 non può essere fatta separando e isolando il capoverso da tutto il resto dell'articolo, ma il capoverso deve essere collocato nel complesso delle disposizioni dell'intero articolo; disposizioni le quali muovono dal presupposto necessario e indispensabile *che esista un Decreto Reale di concessione, che il concessionario derivi da ciò il diritto di giovare della legge sulle espropriazioni e, solo in casi di accertata urgenza, dichiarata da un successivo decreto*

del Ministro, possa giovare per l'occupazione immediata, di una procedura straordinaria, come è quella dell'art. 71 della predetta legge di espropriazione.

L'art. 14 del D. L. 9 ottobre 1919

L'art. 14 è collocato fra gli articoli della legge che consentono particolari facoltà al Consiglio Superiore delle Acque e al Ministro, *prima che si avvenga alla concessione*. Fra queste facoltà che si possono esercitare sui richiedenti la concessione, vi è quella espressa dall'art. 14 che suona così:

« Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei Lavori Pubblici, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, può permettere che siano eseguite subito le opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere nel caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente ».

Non concessione quindi di derivazione d'acqua, ma permesso, sotto prestazione di cauzione e condizionatamente, di eseguire opere.

Come è nato questo articolo ?

Esso è la diretta filiazione dell'art. 9 della antica legge del 10 agosto 1884 sulle derivazioni di acque e dell'art. 25 del primo e originario decreto-legge sulle acque pubbliche del 20 novembre 1916.

L'art. 9 della legge 1884 diceva così:

« Nei casi di comprovata urgenza, il Prefetto, sentito il parere del Genio Civile, può, in via provvisoria, permettere le opere necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei Mulini od altri opifici a condizione che i concessionari si obblighino previamente ad osservare le prescrizioni che saranno definitivamente stabilite rispetto alla loro domanda ».

Il corrispondente art. 25 del Decreto-Legge del 1916 disponeva così:

« Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio Civile, riferendone immediatamente al Ministro dei Lavori Pubblici, può permettere, in via provvisoria, che siano attuate le variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione ».

Dal raffronto di queste tre disposizioni, figliate l'una dall'altra, si scorge chiaramente il pensiero che ha mosso il legislatore. Posto che le acque sono pubbliche e lo Stato vi ha un diritto eminente, per cui può e non può concederle, a seconda della sua discrezione sovrana, esso si conferisce la facoltà di permettere *sulla cosa sua e nella sfera del suo dominio*, l'esecuzione in via provvisoria, di determinate opere. Nel 1884 queste opere sono limitate a pochi casi: ristabilimento di corsi d'acqua nei canali e ristabilimento di esercizio di molini e d'altri opifici. Nel 1916 queste opere sono più numerose: tutte le opere per variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica. Nel 1919 si amplia ancora questo concetto, fino a comprendere le opere inerenti alla progettata e richiesta derivazione. Ma a difesa del diritto eminente dello Stato, la legge del 1919 aggiunge alle altre cautele, come la congrua cauzione, l'obbligo di demolire le opere nel caso di negata concessione; e insiste, con più precisione, sul carattere del tutto provvisorio della accordata licenza, ricordando che « l'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente ». Ma sempre, sia con la legge del 1884, sia con quella del 1916, sia con quella vigente del 1919, il legisla-

lore ha voluto intendere che la licenza, in via provvisoria, di iniziare, a rischio e pericolo del richiedente, opere ritenute urgenti, *non conferisce affatto a tali opere il carattere della pubblica utilità, talchè possa applicarsi in loro favore la legge sulle espropriazioni.* In nessuno degli articoli citati questo concetto traspare, non diremo nella lettera della legge — giacchè questo è di tutta evidenza — ma neppure nello spirito.

Con queste licenze accordate in via provvisoria, lo Stato non ha voluto dire altro che questo: « iniziate pure l'opera per cui avete chiesta la concessione; usate dei miei corsi d'acqua, dei miei alvei, del mio demanio; usate di ciò che vi occorre se ciò è in vostro legittimo possesso; ma ricordatevi che agite a vostro rischio e pericolo, e che l'opera così iniziata ha finora così poco i caratteri dell'opera pubblica, che io, Stato, vi obbligo a demolirla qualora vi neghi la concessione, o la concessione, che è l'atto col quale l'opera acquista i caratteri della pubblicità, sia data ad un altro richiedente ».

Si esamini la dizione dei tre articoli, che si corrispondono nelle tre fasi attraverso le quali è passata la legislazione delle acque, e si vedrà che, non solo non si accenna mai ad alcun diritto di espro-

priazione o di occupazione di beni di terzi, ma si stabilisce soltanto un rapporto fra lo Stato, che dà la licenza e il richiedente che l'ottiene. Infatti si stabilisce una congrua cauzione e si stabilisce l'obbligo di demolire e di ripristinare nell'interesse dello Stato.

Non vi è cenno alcuno di una qualche tutela pei terzi, giacchè è nella lettera e nello spirito della legge che la licenza data al richiedente di iniziare l'opera *non possa turbare la loro proprietà o il loro possesso*. Se fosse altrimenti, perchè la legge non stabilirebbe, fra altro, quali indennizzi spettano ai terzi espropriati o estromessi dal loro possesso, in caso che la concessione non fosse data e il richiedente dovesse demolire le opere iniziate?

La retta interpretazione dell'art. 14 conferisce a questo articolo il limitato valore (chiaramente indicato nella lettera stessa della legge) di una *semplice licenza di iniziare, in via provvisoria, opere richieste ma non ancora concesse*; opere che, per non essere espressamente dichiarate di pubblica utilità (art. 2 della legge 25 giugno 1865), non possono giovare, nè della procedura ordinaria della legge sulle espropriazioni per utilità pubblica, nè tanto meno, della procedura straordinaria pei casi di urgenza

Violazione e falsa applicazione dell'art. 25.

Fermato così il significato degli articoli 14 e 25 della vigente legge sulle acque pubbliche, vediamo come essi siano stati, su richiesta della Società Mediterranea di Elettricità, applicati nel Decreto ministeriale e, conseguentemente in quello prefettizio contro cui la Ditta Damioli ricorre.

La Società Mediterranea di Elettricità aveva domandata, in concorrenza con altri richiedenti, la concessione di derivare e utilizzare acque pubbliche del fiume Liri. In pendenza della complessa istruttoria per la concessione delle richieste forze idriche, la Società chiese la licenza provvisoria per eseguire, a suo rischio e pericolo, le opere, in attesa del regolare decreto di concessione.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, in conformità dell'art. 14 della legge, che consente tali licenze provvisorie, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, credette di accogliere la richiesta.

Senonchè, nel concedere tale licenza provvisoria, il Ministero rilevò che l'articolo permetteva sì di iniziare, a rischio e pericolo del richiedente, e con

l'obbligo di demolirlo, ove non intervenisse la concessione le opere progettate, ma dovette rilevare pure che non conferiva affatto il diritto di espropriare o di immettersi nel possesso di beni di proprietà o in possesso di terzi, giacchè l'art. 14 non consente affatto al richiedente munito di licenza provvisoria un tale diritto. Ed allora, si è creduto di risolvere il caso richiamando, nel decreto del Ministro, l'art. 25 della legge; con la qual cosa si è dato possibilità al Prefetto di Caserta di applicare l'articolo 71 della legge sulle espropriazioni e di ordinare l'occupazione temporanea dei cantieri Damioli.

Ma così si è caduti in una violazione o comunque falsa applicazione di legge.

Infatti l'art. 25 non si può applicare se non al concessionario di un'opera, la quale, col decreto di concessione, è dichiarata opera pubblica.

Non si può applicare ad altri che non sia il concessionario. Non si può applicare ad opere eseguite provvisoriamente, sotto condizione di eventuale demolizione, e che perciò non possono avere i caratteri dell'opera pubblica. Non si può applicare a chi detiene una semplice licenza in attesa della concessione.

Forse a indurre il Ministro nel grave errore in cui è caduto, ha contribuito una certa somiglianza fra la dizione dell'art. 14 (« Nei casi di accertata urgenza il Ministro, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, può permettere ecc. ») e la dizione del penultimo capoverso dell'art. 25: (« Il Ministro, su conforme parere del Comitato permanente delle Acque, potrà dichiarare urgente e indifferibili, ecc. »): ma la somiglianza è puramente formale, trattandosi di due cose profondamente e sostanzialmente diverse.

Il penultimo capoverso dell'art. 25 è stato introdotto nella legge per voto espresso del Senato del Regno, che, con la sua autorevole Commissione, ha suggerito (come abbiamo dimostrato più sopra) di cautelare maggiormente il diritto dei terzi nell'applicazione della legge del 1865 sulle espropriazioni e sulle occupazioni. E' giusto — ha detto in sostanza il Senato — che il concessionario di una grande derivazione, dichiarata col decreto di concessione opera pubblica, si giovi della procedura ordinaria della legge di espropriazione; ma se questo concessionario intende giovarsi della procedura di urgenza e ottenere l'occupazione immediata a termini dell'art. 71 della predetta legge, allora si

deve prescrivere un nuovo intervento del Ministro, sentito il Comitato del Consiglio delle Acque, per dichiarare l'urgenza.

Il parere del Comitato del Consiglio Superiore delle Acque, prescritto dal penultimo capoverso dell'art. 25 è, dunque, un atto susseguente e diverso dal parere del Consiglio delle Acque sulla concessione e dal parere del Consiglio per dare la licenza provvisoria. E' un atto di maggior garanzia del diritto dei terzi; ed è niente altro che questo. Ora questo « riguardo alla proprietà privata », come lo definiva esattamente, nella sua relazione l'On. Rolandi-Ricci, non è lecito trasformarlo in un comodo mezzo per conferire ad una Società, *che ha soltanto la licenza provvisoria di eseguire un'opera, e non ha ancora il carattere di concessionaria dell'opera stessa*, e che, tra l'altro, non ha potuto avere l'approvazione regolare, a termini dell'art. 25, del progetto esecutivo, che equivale al piano particolareggiato agli effetti dell'art. 16 della legge sulle espropriazioni, la facoltà di immediata occupazione di terreni con procedure di somma urgenza.

Il Ministro e il Consiglio Superiore delle Acque, dopo aver dato licenza alla Società di iniziare i lavori su ciò che è in suo possesso o su ciò che è

dello Stato e che lo Stato può consentire di occupare, vuole anche dar modo alla Società di occupare ciò che è in possesso di terzi giovandosi della legge sulla espropriazione? Ebbene se il Ministro e il Consiglio Superiore delle Acque riconoscono veramente l'urgenza di procedere nei lavori, occupando tutto ciò che occorre, anche se è in possesso altrui, essi hanno indicata, nella stessa legge, la via maestra con cui si estrinseca la vera, effettiva, reale urgenza e indifferibilità dei lavori.

Si affrettino ad emettere il Decreto Reale di concessione ed allora, da una parte, daranno all'opera i caratteri dell'opera pubblica e quindi il diritto al concessionario di giovarsi della legge sulle espropriazioni; dall'altra parte, daranno allo Stato, con i termini dell'esecuzione, stabiliti nel decreto di concessione e nel disciplinare, la garanzia che si tratta di urgenza vera e reale, cosicchè, se il concessionario ritardasse l'esecuzione oltre quei termini, incorrerebbe nella decadenza prevista dalla legge sulle acque e riconfermata con nuove discipline, nell'art. 9 della legge 20 agosto 1921 n. 1177.

Solo allora si potrà richiamare l'art. 25 della legge sulle acque con le procedure di urgenza per l'immediata occupazione. Ma prima del Decreto Reale

di concessione, tale richiamo è assolutamente inammissibile ed assurdo.

I principi dell'occupazione immediata e temporanea.

Passiamo ora ad argomentare come se la complessa struttura dell'art. 25, non inscindibile nelle sue parti, non esistesse, e il penultimo capoverso del detto articolo costituisse una disposizione a sè stante.

Naturalmente per una tale temeraria ipotesi occorre dimenticare che quel capoverso fu introdotto dal Senato del Regno su proposta degli eminenti giuristi della Commissione relatrice, per applicarlo nei casi d'urgenza *ai concessionari di un'opera dichiarata pubblica*; e occorre dimenticare altresì che esso significa, come chiarisce la relazione del Senato, una maggiore tutela della proprietà e del possesso di fronte alle esigenze del concessionario, e non mai uno strumento per permettere *a chi non è concessionario e prima che l'opera sia dichiarata pubblica* la facoltà di occupare i beni dei terzi.

Ma dimentichiamo tutto questo; dimentichiamo la genesi della disposizione, il suo significato letterale, la sua collocazione, il suo spirito e la sua lo-

gica e supponiamo che esista, per sè stante, il penultimo capoverso dell'art. 25 della legge sulle acque e che esso si applichi nei casi previsti dall'art. 14 della legge stessa, ossia supponiamo che si stabilisca questo principio: *potersi consentire, in casi di urgenza, l'occupazione temporanea di beni a favore di coloro che hanno ottenuta la licenza a iniziare provvisoriamente, e a loro rischio e pericolo, un'opera, che potrà o non potrà essere concessa, e che quindi potrà essere o proseguita o demolita.*

Come si inquadrerà questo nuovo principio nei principî fondamentali della legge sulla espropriazione per pubblica utilità, e più specialmente quale nuova ripercussione esso avrà sull'istituto dell'occupazione temporanea di urgenza?

Se il nuovo principio, che è implicito nei provvedimenti contro cui muove questo ricorso, dovesse contraddire i principî fondamentali del nostro diritto sull'occupazione temporanea, sarà anche qui evidente la sua erroneità sostanziale. Sarà la prova per assurdo, che completerà la nostra dimostrazione.

L'istituto della occupazione temporanea, che è delineato e disciplinato nei Capi primo e secondo del Titolo II della legge 25 giugno 1865, modificata

dalla legge 18 dicembre 1879, deriva da un concetto fondamentale che non è diverso da quello che regge l'espropriazione vera e propria: è sempre il concetto della prevalenza degli interessi della collettività sui diritti dei singoli.

Ma la nostra legge, nel creare questo istituto giuridico, ha raffigurato due casi: quello dell'esecuzione di un'opera pubblica, (art. 64) e quello del grave urgente pericolo della comunità (art. 71). Nel *Commento alle leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità* del Prof. Gino Sabatini si precisano i caratteri differenziali dei due tipi di occupazione:

« Quanto ai motivi giustificanti l'occupazione della proprietà privata, si delinea subito una distinzione fondamentale tra i due tipi di occupazioni temporanee disciplinate dalla nostra legge: quelle che hanno causa dell'esecuzione di un'opera pubblica regolate dalle disposizioni del primo capo o di altre leggi speciali, e quelle richieste da ragioni imperiose di necessità (forza maggiore, urgenza), di cui al secondo capo. Ora, mentre le prime si riconnettono alla stessa causa di pubblica utilità che ha giustificato le espropriazioni necessarie all'esecuzione dell'opera pubblica, e generalmente costituiscono uno dei mezzi perchè tale esecuzione possa essere, nel mi-

glier modo, portata a termine; per le altre occupazioni si esige un estremo di fatto e di diritto diverso e straordinario, e cioè, la presenza di un evento ineluttabile, i cui effetti deleteri debbono, per una evidente ragione sociale, essere paralizzati anche col sacrificio di privati diritti ». (Vol. II, pag. 401).

Tali principi si sono riconfermati anche nella legge del 18 dicembre 1879, giacchè nel comma: « Si procederà con le stesse norme nel caso di lavori di *questa natura* dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici » si è, con la specificazione « di questa natura », voluto riaffermare (come na fanno fede le relazioni e le discussioni alla Camera e al Senato in sede di approvazione della legge) che l'opera deve avere la stessa natura di difesa urgente contro l'impeto d'acque, le rotture di ponti, il crollo di argini ecc. ecc., cioè deve avere in sè gli estremi dello stato di necessità.

Riassumendo, i motivi che possono legittimare — nel sistema della nostra legge — l'occupazione temporanea sono i due seguenti:

- 1° esecuzione di un'opera pubblica;
- 2° stato di necessità, che prende così il posto dell'utilità pubblica nell'imprimere carattere di liceità alle occupazioni.

Questi due motivi sono essi applicabili al caso di un richiedente un'opera, il quale abbia ottenuto licenza di iniziarla a suo rischio e pericolo? Esaminiamo partitamente il caso al lume dei due motivi necessari e sufficienti secondo il sistema della vigente legge.

1° La licenza ad iniziare, a rischio e pericolo del richiedente, un'opera non può mai conferire all'opera un carattere di pubblicità. Tale carattere non si conferisce con una licenza, ma ha bisogno di un'espressa dichiarazione dell'autorità competente (art. 2 della legge 25 giugno 1865). E la relazione Pisanelli aggiunge: « A prevenire le liti, a far sì che il privato sappia quando deve per pubblica causa cedere i suoi diritti, è utile e giusto che con un atto esplicito sia fatto certo che l'autorità competente ha riconosciuto il bisogno che egli abbandoni la sua proprietà ».

La legge sulle acque, nel primo comma dell'articolo 25, dispone che per le grandi derivazioni il decreto di concessione *abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e impianti occorrenti*, e all'art. 17 dispone che, data l'importanza dell'atto, occorra il Decreto Reale.

Dunque, finchè l'opera non sia concessa, e con

ciò espressamente dichiarata pubblica, chi l'esegue — sia pure che abbia avuta licenza d'iniziarla — non può turbare il possesso dei terzi, giacchè anche per l'occupazione temporanea di urgenza manca il carattere della pubblicità dell'opera, manca in chi l'esegue il carattere di intraprenditore o esecutore di opera pubblica, che è — nel sistema della nostra legge — il requisito necessario per l'occupazione temporanea.

2° Lo stato di necessità, la tutela della collettività contro un pericolo imminente, il carattere di forza maggiore ed altri motivi di questa natura, che possono essere — come abbiamo visto — un'altra ragione per l'occupazione temporanea di urgenza, non sussistono affatto nell'urgente inizio di un'opera fatta da un privato, non ancora concessionario, come è il caso in esame.

Qui l'urgenza è tutta soggettiva di chi esegue l'opera. E' il richiedente di un'opera che, a suo rischio e pericolo, come dice espressamente la legge, reputa urgente per sè, per la sua industria, per il proprio interesse, di affrontare le spese di un inizio, con tutti i pericoli del precario e del provvisorio. Nè vi è nell'opera che inizia alcun stato di necessità. L'opera è ancora così poco necessaria alla col-

lettività che lo Stato, pur consentendo che il privato la inizi a suo rischio o pericolo, non sa ancora se dovrà essere proseguita o se esso stesso, negando la concessione, dovrà ordinarne la demolizione. Dunque, neppure il secondo motivo che la nostra legge indica come necessario e sufficiente alla occupazione temporanea, si manifesta nel caso in questione, che resta così affatto al di fuori della configurazione della legge stessa.

E allora se questa dimostrazione conduce a confermare l'assurdità di un principio che verrebbe consacrato qualora si confermassero i provvedimenti contro cui la Ditta Damioli ricorre, veda il Tribunale nella sua saggezza il pericolo d'introdurre nella pratica un principio che sovverte i cardini su cui poggia la legge del 25 giugno 1865.

Questa legge per la sua importanza, per le relazioni che ha con molte altre materie, per la sua estrema delicatezza, deve essere applicata col maggior scrupolo e secondo il suo spirito e la sua lettera. Come non tollera amplificazioni, così non permette adulterazioni pericolose.

Per questi motivi

SI CHIEDE.

L'annullamento del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 giugno 1923 N. 3993, in quanto, riportandosi all'art. 25 del Decreto-legge 9 ottobre 1919 N. 2161, ha reso possibile il Decreto del Prefetto di Caserta in data 5 luglio 1923, di cui conseguentemente si chiede pure l'annullamento.

Roma, novembre 1923.

Avv. IVANOE BONOMI

Avv. PIER FRANCESCO CORSETTI, *proc.*